

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1698

EMENDAMENTI

Articolo 1, dal comma 136
al comma 143 e aggiuntivi
all'art. 1

VOLUME 7

10 dicembre 2014

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:

" 137-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, riservato agli enti locali, con dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 "

Conseguentemente, al comma 127 sostituire le parole "12,5 milioni di euro" con le seguenti: "10,5 mln di euro".

ZIZZA - SPILABOTTE - SOLLO

Zizza (Zizza)
Spilabotte (Spilabotte)
Sollo (Sollo)



NOTA: i 2 milioni previsti per il suddetto emendamento sono sottratti all'art. 1 comma 127 modificato e riportato di seguito.

1. 1207

A.S. 1698
Emendamento
Art. 1

Al comma 139, sostituire le parole "110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017" con le seguenti "116,4 milioni di euro per l'anno 2015, 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017".

Conseguentemente, sostituire l'Elenco 1 con il seguente:

Interventi e finalità	2015	2016	2017	A decorrere dal 2018
Interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili	100	100	100	100
Proseguimento del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania	10	10	10	0
Interventi per l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti per le finalità di cui alle leggi 3 agosto 1998, n. 282; 12 gennaio 1996, n. 24 e 23 settembre 1993, n. 379	6,4			

(Gli importi sono espressi in milioni di euro)

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 3.300.000;
2016: - 4.800.000;
2017: - 4.800.000;

Conseguentemente, missione, Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, programma Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:

2015:
CP: - 3.100.000;
CS: - 3.100.000.

1.1208

2016:

CP: - 1.600.000;

CS: - 1.600.000.

2017:

CP: - 1.600.000;

CS: - 1.600.000.

GUERRIERI, LEPRI, AMATI, BERTUZZI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, RUTA,
VERDUCCI, ZANONI


Guarini

1.1208

Emendamento

Articolo 1

Al comma 139, dopo le parole : " da ripartire tra le" aggiungere le seguenti: " finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e le".

 Sen. Marinello
 Sen. Mancuso
Sen. Galdani


2.1209

EMENDAMENTI AS.1698

Art.1

Al comma 139, all'elenco n.1, sostituire le parole "Interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonchè alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili" con le seguenti: " Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità mediante rifinanziamento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n.248."

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI



1.1210

AS 1698

Emendamento

Art. 1

Al comma 139. all'elenco 1, sostituire le parole "Prosecuzione del concorso delle Forze armate",
con le parole "Rafforzamento delle Forze dell'ordine"

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano

Ves

1.1211

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:

139-bis. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche ai giudizi su fatti avvenuti solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 139-ter.

139-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 31 dicembre 2015, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 30 aprile 2016, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.

139-quater. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudici di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 139-bis e 139-ter sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in una unica soluzione, effettuato in apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta nella misura pari a quella versata.

139-quinques. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 139-bis e 139-ter, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 139-quater entro il primo aprile 2016. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 139-bis e 139-ter abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 139-quater, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

SONEGO, LAI

1.12.12

S 1698
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 139, inserire i seguenti:

"139-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda. Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.

139-ter. Qualora i medesimi enti, nell'ambito delle loro competenze sostengano il ricambio generazionale nel settore privato od i contratti di solidarietà espansivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, gli stessi sono autorizzati al versamento del differenziale di contribuzione riferito all'orario di lavoro a tempo pieno direttamente all'ente previdenziale di iscrizione ed a favore del lavoratore senior."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 83 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, LONGO Fausto Guilherme, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Panizza, Longo, Fausto, Battista, Zin

1.1213

EMENDAMENTO ALL'ART.1

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

"139-bis. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: <<e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco.>>

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.>>

c) i commi 6,7,8 e 9 sono sostituiti dal seguente: <<6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015>>

139-ter. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato."

Conseguentemente al primo periodo del comma 112 dell'articolo 1, sostituire le parole "250 milioni di euro" con le seguenti: "200 milioni di euro".

DE PETRIS, URAS



1.1214

AS 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:

"139-bis. Nelle more dei trasferimenti delle competenze delle province ai Comuni e alle Regioni per i dipendenti Lavoratori socialmente utili dell'ex S.c.i.c.a. che operano all'interno dei centri per l'impiego della provincia di Taranto sia assicurata la continuità lavorativa all'interno delle medesime strutture dei centri per l'impiego."

Stefano Uras



De Pels

1.1215

A.S. 1698

EMENDAMENTO ALL'ART.1

Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:

"139-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016."

Conseguentemente al comma 124 dell'articolo 1, sostituire le parole "850 milioni di euro" con le seguenti: "750 milioni di euro".

DE PETRIS, URAS



1.1216

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

Al comma 140, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: << Le linee guida relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE e trasmesso alle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi.>>

GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Guerrini

1.1217

EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 140, dopo le parole "art. 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56 e successive modificazioni" è aggiunto il seguente periodo:

"e un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'art. 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno delle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché".

PELINO

**1 1218**

EMENDAMENTO A.S. 1698

Art. 1

Al comma 140, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A valere sulle risorse di cui al secondo periodo, per l'anno 2015 sono assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 500.000 euro per l'adozione di interventi volti a promuovere la corretta e trasparente informazione dei consumatori sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e precisamente sulla qualità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento dei prodotti stessi, prevedendo inoltre che ai prodotti alimentari preconfezionati continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relative alla sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento. Ai fini del rispetto del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, l'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, all'autorizzazione della Commissione europea.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 500.000;

2016: - 500.000;

2017: - 500.000.

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CIOFFI

Castaldi

1.1219

58

AS 1698

Emendamento

Art. 1

Al comma 140, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di: una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai vincoli sulle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE – Area funzionale C – Posizione economica C1, bandito nel 2008, entro il limite di spesa di 2,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano

Uras

1.1220

AS 1698

Emendamento

Art. 1

Al comma 140, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché di commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai vincoli sulle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere un contingente di personale, attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità di vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE – Area funzionale C – Posizione economica C1, bandito nel 2008, entro il limite di spesa di 2,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio degli anni 2015, 2016 e 2017.


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2015: -2.400;

2016: -2.400;

2017: -2.400.

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano



1.1221

A.S. 1698

Articolo 1

EMENDAMENTO

Al comma 140, aggiungere, al termine, il seguente periodo: "Di tali attività è fornita semestralmente relazione alle competenti commissioni di Camera e Senato."

Malan



1.1922

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

<< 140-bis. Nell'ambito del Piano di cui al comma 140, una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è destinata agli interventi di cui al comma 140-ter.


140-ter. Al fine di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e l'accesso ai mercati internazionali, alle piccole e medie imprese che assumono, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, manager o consulenti di direzione, nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del manager o del consulente di direzione;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

140-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministero del lavoro, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 140-ter, anche al fine di assicurare priorità nell'accesso ai benefici alle imprese che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente e di garantire il rispetto del limite complessivo previsto dello stanziamento di cui al comma 140-bis.>>

GUERRIERI



1.1223

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 140, aggiungere il seguente: << 140-bis. Nell'ambito del Piano di cui al comma 140, una quota pari a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di un credito d'imposta, in favore delle micro, piccole e medie imprese che, al fine di rafforzare la gestione dei processi di internazionalizzazione e di incrementare gli ordinativi e il fatturato delle sui mercati al di fuori del territorio nazionale, assumono, per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, figure professionali di comprovata e documentata esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale, al fine di rafforzare la gestione di processi e programmi di internazionalizzazione ed incrementare il fatturato dell'impresa sui mercati al di fuori del territorio nazionale. Il credito d'imposta è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese per un ammontare pari al 35 per cento delle spese sostenute.

140-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministero del lavoro, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 140-bis, anche al fine di assicurare priorità nell'accesso ai benefici alle imprese che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo previsto dello stanziamento di cui al comma 140-bis.>>

GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Queri

1.1224

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:

"140-bis. All'articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole "lire 3 miliardi a decorrere dal 1999" con le parole "30 milioni di euro a decorre dal 2015"

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. I contributi di cui al comma 3, vengono concessi in regime de minimis a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e delle imprese agrituristiche, di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. del 24 dicembre 2013, n. L 352, per le imprese agricole di produzione primaria e secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352 per le aziende di trasformazione e commercializzazione nonché delle imprese agrituristiche."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 30.000.000;

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000.

ORRU'



1.1225


A.S. 1968

Emendamento

Art. 1

"140-bis. Per il sostegno alle azioni delle camere di commercio italiane all'estero, una quota delle risorse stanziata per l'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ai sensi del primo periodo del comma 140, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'incremento delle risorse della Tabella C della Missione commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy del Ministero dello Sviluppo Economico Legge 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 - cap. 2501)

GIACOBBE, TURANO, MICHELONI, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, ORRU', SCALIA, PAGANO, DALLATOR, SPILABOTTE, MUSSINI



1.1226

A.S. 1698
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 140 inserire il seguente:

"140-bis. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2015, di euro 2.500.000 per l'anno 2016 e di euro 2.000.000 per l'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 3.000.000
2016: - 2.500.000
2017: - 2.000.000

VALENTINI, ALBANO, RUTA, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI,
LAI, ANGIONI, FORNARO, PEGORER

Valentini

1.1227

A.S. 1698
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 140 inserire il seguente:

"140-bis. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate."

ALBANO, VALENTINI, RUTA, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI,
SAGGESE, VALENTINI, LAI, ANGIONI, FORNARO, PEGORER

Albano

1.1228

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

1.1229

Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

141-bis. Al fine di rafforzare la gestione dei processi di internazionalizzazione e di incrementare gli ordinativi e il fatturato delle micro, piccole e medie imprese sui mercati al di fuori del territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore *de minimis*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, sono concesse alle medesime imprese, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in alternativa tra loro:

a) un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento delle spese sostenute, per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'utilizzo, mediante stipula di un contratto di consulenza, di figure professionali di comprovata e documentata esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di rafforzare la gestione di processi e programmi di internazionalizzazione ed incrementare il fatturato dell'impresa sui mercati al di fuori del territorio nazionale.

b) in caso di assunzione, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, di *manager* con comprovata esperienza professionale nel campo del commercio internazionale, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, le seguenti agevolazioni:

- 1) riduzione del 50% degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione del *manager*;
- 2) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del *manager*;

141-ter. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 141-bis, lettera a), le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 141-septies, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 141-sexies.

141-quater. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

141-quinquies. Il credito di imposta di cui al comma 141-bis, lettera a), è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

141-sexies. I contratti di assunzione di cui al comma 141-bis, lettera b), non possono avere durata inferiore a dodici mesi. Il contratto di assunzione prevede, altresì, gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative

e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa. Per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, lettera b), l'impresa è tenuta a dichiarare che il manager non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'azienda medesima o con aziende ad essa comunque collegate, né essere familiare del titolare o dei componenti del consiglio di amministrazione della stessa.

141-septies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministero del lavoro, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 141-bis, lettere a) e b) del presente articolo, anche al fine di assicurare priorità nell'accesso ai benefici alle imprese che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo previsto degli stanziamenti di cui al comma 7.

141-octies. Ai fini di cui al comma 141-bis, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 12 milioni di euro per le finalità di cui al comma 141-bis, lettera a) e 18 milioni di euro per le finalità di cui alla lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 30.000.000;

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000.

Verducci
VERDUCCI, MATURANI, ESPOSITO, FABBRI, VACCARI, ROSSI Gianluca, CAPACCHIONE, FISSORE, FERRARA, ZANONI, CARDINALI, ANGIONI, TOMASELLI, FILIPPI

1.1229

EMENDAMENTO ALL'ART.1

Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

"141-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico conseguente all'abbandono del territorio agricolo, nonché di perseguire il potenziamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.

141-ter. L'agevolazione di cui al comma 141-bis è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al medesimo comma.

141-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione di cui ai commi 141-bis e 141-ter e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.

141-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui ai commi 141-bis e 141-ter è concessa nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. "

Conseguentemente il primo periodo del comma 112 dell'art.1 è sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa di 235 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi in favore del settore dell'autotrasporto."

DE PETRIS, STEFANO, URAS



1.1230

EMENDAMENTO ALL'ART.1

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

"141-bis. Con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2007, del Consiglio, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale, è incrementato per l'anno 2015 di euro 13 milioni con riferimento alle misure dell'Asse 4 e di euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi, di competenza delle Regioni, sono utilizzate per le medesime finalità."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, tabella C, voce Piano triennale della pesca (ministero infrastrutture – 4.1. Cap. 2179) la dotazione finanziaria viene incrementata nel 2015 da 338.552 a 1.000.000 euro; nel 2016 da 346.324 a 900.000 euro; nel 2017 da 346.324 a 800.000; e alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267, relativa all'attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:

2015: +5.000.000;
2016: +4.000.000;
2017: +3.000.000.

STEFANO, DE PETRIS, , URAS



1.1231

EMENDAMENTO ALL'ART.1


Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

"141-bis. A decorrere dall'anno 2015 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

141-ter. Il Fondo di cui al comma 141-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

141-quater. Per l'anno 2015 le risorse del Fondo di cui al comma 141-bis sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo oleario."

STEFANO, DE PETRIS, URAS



1.1232.


EMENDAMENTO ALL'ART.1

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

"141-bis. Gli accessi stradali sprovvisti, alla data di entrata in vigore della presente legge, della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2015 mediante presentazione della domanda di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Nei comuni, come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali sprovvisti della relativa autorizzazione, sono esonerati, all'atto della regolarizzazione di cui al presente articolo, dal pagamento del canone di concessione per l'accesso stradale più prossimo al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale o il fabbricato rurale adibito ad abitazione. Per gli altri accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente periodo per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n.285 del 1992."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 112, primo periodo, sostituire le parole: "250 milioni", con le seguenti: "245 milioni".

STEFANO, DE PETRIS, URAS



1. 1233

EMENDAMENTO ALL'ART.1

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

"141-bis. Le risorse per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, sono incrementate di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché sulle risorse rese disponibili sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, valutate in euro 13 milioni per le misure dell'Asse 4 e in euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale relativo al Fondo Europeo Pesca di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2007, con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi di competenza delle Regioni sono utilizzate per le medesime finalità."

STEFANO, DE PETRIS, URAS



L. 1234

EMENDAMENTO ALL'ART.1

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

"141-bis. Nei territori colpiti da fenomeni alluvionali nel periodo compreso fra il 1 settembre e il 1 dicembre 2014, a favore delle imprese agricole danneggiate che, non avendo provveduto per il corrente anno alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate a copertura del rischio "piogge alluvionali", non beneficiano dei risarcimenti assicurativi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, da attuare secondo le modalità previste dalla medesima norma e nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale."

STEFANO, URAS



1.1235

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

«141-bis. Per l'anno 2015 le risorse del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con Decreto 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementate di 5 milioni di euro, all'uopo utilizzando le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, che si renderanno disponibili al 31 dicembre 2014 per effetto del disimpegno automatico di cui agli articoli 90 e successivi del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.»

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce:

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti - Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488), apportare le seguenti variazioni:

2015:

Cp + 5.000.000

Cs + 5.000.000

1.1236


 Sen. Marinello
 Sen. Mancuso
 Sen. Gualdani
 SALICATOR
 DI GIACOMO
 CARIDI
 CONTI

AS 1698

Emendamento

Art. 1

1. Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

"141-bis. Per l'anno 2015 le risorse del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con Decreto 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementate di 5 milioni di euro, all'uopo utilizzando le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, che si renderanno disponibili al 31 dicembre 2014 per effetto del disimpegno automatico di cui agli articoli 90 e successivi del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca."

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce:

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti - Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488), apportare le seguenti variazioni:

2015: + 5.000.000

Luigi Marino

Luigi Marino

1.1237

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

"141-bis. Per l'anno 2015 le risorse del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con Decreto 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementate di 5 milioni di euro, all'uopo utilizzando le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, che si renderanno disponibili al 31 dicembre 2014 per effetto del disimpegno automatico di cui agli articoli 90 e successivi del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca."

Conseguentemente, alla Tabella C, *Missione* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica, e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivante - Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) *apportare le seguenti variazioni:*

2015: + 5.000.000;

2016: - ;

2017: - .

RUTA, VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, LAI

Ruta

1.1938

EMENDAMENTO


ART. 1.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

«141-bis. Per incrementare l'innovatività e l'efficienza del sistema sanitario nazionale nella assistenza e cura dei tumori e sostenere le attività di ricerca scientifica e biomedica in campo oncologico è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per l'anno 2017 a completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.»

Conseguentemente al comma 116 del medesimo articolo, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: " 85 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"

GUALDANI



1.1239


A.S. 1698
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

"141-bis. Per incrementare l'innovatività e l'efficienza del sistema sanitario nazionale nella assistenza e cura dei tumori e sostenere le attività di ricerca scientifica e biomedica in campo oncologico è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per l'anno 2017 a completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289."

Conseguentemente, al comma 116 del medesimo articolo, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "85 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".

DE BIASI, BIANCO, SILVESTRO, VALDINOSI



1.1240

EMENDAMENTO al disegno di legge n. 1698

“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)”

Art. 1

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

141-bis Per incrementare l'innovatività e l'efficienza del sistema sanitario nazionale nella assistenza e cura dei tumori e sostenere le attività di ricerca scientifica e biomedica in campo oncologico è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per l'anno 2017 a completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Conseguentemente al comma 116 del medesimo articolo, sostituire le parole “100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015” con le seguenti: “ 85 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018”

FORMIGONI



1.1241

1/2

9

Relazione illustrativa

Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia è stato per la prima volta previsto e finanziato dall'art. 92, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Per la realizzazione e la gestione del Centro è stata costituita, in coerenza con la previsione normativa, una Fondazione di partecipazione, cui partecipano oggi enti pubblici e privati di ricerca e cura nel campo oncologico, nonché prestigiosi Atenei pubblici.

Con la realizzazione del CNAO il Governo ha inteso dotare l'Italia di un centro avanzato e di eccellenza per la cura dei tumori con particelle pesanti, protoni e ioni carbonio, particelle denominate adroni (da qui adroterapia). L'adroterapia è un trattamento indolore, preciso e mirato che consente di colpire il tumore in modo selettivo, senza danneggiare i tessuti sani che lo circondano e, in alcuni casi, di uccidere anche le cellule "sopravvissute" alla radioterapia convenzionale. E' una terapia consigliata ed elettiva per circa 3000 pazienti all'anno in Italia.

L'utilizzo dell'adroterapia per la cura dei tumori è prevista tra le "Tematiche di sistema" del Piano Sanitario Nazionale.

Le patologie interessate riguardano tumori non trattabili – o non trattabili in modo adeguato – con le terapie convenzionali, quali cordomi e condrosarcomi della base cranica, cordomi e condrosarcomi della spina e del sacro, meningiomi intracranici, tumori localmente avanzati della testa-collo, tumori delle ghiandole salivari, sarcomi delle ossa e dei tessuti molli testa-collo e spina, melanomi mucosi, adenomi pleomorfi ricorrenti, reirradiazioni dei tumori testa-collo, tumori dell'orbita, tumore della prostata ad alto rischio, tumore del pancreas localmente avanzato, epatocarcinomi. Il centro di adroterapia è nazionale e i pazienti trattati provengono da tutte le regioni italiane.

Il Centro costituisce altresì un centro italiano di eccellenza per la ricerca in ambito sanitario e della fisica nel panorama internazionale. Ne sono prova i progetti di ricerca finanziati nel 7° Programma quadro, i progetti di ricerca clinica, inclusi studi randomizzati di fase III, in collaborazione con prestigiosi istituti internazionali, le richieste di collaborazione e le convenzioni stipulate con le istituzioni pubbliche di Paesi esteri, che richiedono supporto e assistenza nella realizzazione dei rispettivi Centri di adroterapia.

Ad un quadro scientifico-clinico di eccellenza corrisponde una situazione finanziaria molto critica. Nonostante la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 avesse stanziato un fondo specifico per il completamento della costruzione e il funzionamento del Centro, l'impegno è stato disatteso a partire dal 2009 e la somma complessiva si è rivelata largamente insufficiente al raggiungimento dei predetti scopi.

Il Centro è costato complessivamente 135 milioni di Euro per la realizzazione e 45 milioni per la sperimentazione, chiesta dal Ministero della Salute per verificare la sicurezza e l'efficacia dell'adroterapia e conclusasi positivamente nel dicembre 2013 con la marcatura CE. A fronte di ciò, i contributi erogati dallo Stato finora ammontano a complessivi 94.5 milioni.

Il presente emendamento intende portare a compimento il finanziamento pubblico già previsto nei precedenti provvedimenti legislativi, al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità ivi indicate in materia di sanità e ricerca scientifica, evitando che siano vanificati i contributi pubblici già erogati ed il patrimonio di conoscenze generato dalla Fondazione e dagli enti che la partecipano per dotare il Paese di una struttura all'avanguardia per la cura delle patologie oncologiche; al tempo stesso, esso intende salvaguardare e sostenere la presenza internazionale della ricerca italiana nel campo biomedico e fisico.

1.1241

2/2

10

Atto S.1698

Disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)


All'articolo 1, dopo il comma 141 inserire il seguente:

141 bis: All'articolo 22 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, sono abrogati i commi 2 e 2-bis.

Conseguentemente la voce "Fondi da ripartire" del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 3 allegato al comma 45 dell'articolo 2. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2015, dall'articolo 1, comma 132 della presente legge è ridotta in misura pari a 350.000 euro annui.

BEN. BONFRISE
Bonfrise

1.1242



EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:


«141-bis. Al comma 4-bis, dell'articolo 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Le agevolazioni tributarie di cui sopra spettano anche a coloro in possesso al momento dell'atto, anorché precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo, dei requisiti prescritti, a prescindere dell'invio della certificazione dell'Ispettorato agrario di cui agli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604."»

PICCINELLI



~~Con la proposta in esame si intende rendere retroattiva la norma per il settore agricolo relativa al trasferimento oneroso di terreni e relative pertinenze, con l'applicazione dell'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%.~~



1.1243

S 1698
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Emendamento

Articolo 1

1.1244

Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:

142-bis. Al fine di favorire la formazione in azienda quale fattore strategico di sviluppo della competitività, è attribuito un credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti per lo svolgimento di attività di formazione, obbligatoria e continua, sia degli imprenditori che dei dipendenti.

142-ter. Nell'attività di formazione di cui al comma *142-bis*, sono comprese tutte le attività formative inerenti l'attività dell'impresa, svolte sia in Italia che all'estero, per l'accesso ai corsi, per il vitto, l'alloggio e le spese di viaggio.

142-quater. Il credito d'imposta di cui al comma *142-bis* è attribuito nei limiti del fondo di cui al comma *142-quinquies* ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

142-quinquies. Allo scopo di cui ai commi da *142-bis* a *142-quater* è istituito apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

142-sexies. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al raggiungimento di risparmi di spesa per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti modalità:

- a) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
- b) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della presente di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- c) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 6 milioni di euro per l'anno 2015;
- d) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
- e) riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

Ministri di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I risparmi di spesa conseguenti sono destinati al fondo di cui al comma 142-*quinquies*.

PANIZZA, FRAVEZZI, LONGO Fausto Guilherme, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Panizza, Fravezzi, Longo, Laniece, Battista, Zin

1.1244

AS 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 142, inserire i seguenti:


“142-bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All’attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142-ter. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell’operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142-quater. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all’art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142-quinquies. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l’operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell’1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell’anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.”

TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU',
SCALIA, PAGLIARI, CALEO, MARINO, VACCARI



1.1245

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 142 inserire i seguenti:

“142-*bis*. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All’attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142-*ter*. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell’operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142-*quater*. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all’art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142-*quinquies*. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l’operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell’1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell’anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.”

CENTINAIO

COMAROLI

TOSATO

ARRIGONI

BELLOT

BISINELLA

CROSIO

Centinaio
Comaroli
Tosato
Arrigoni
Bellot
Bisinella
Crosio

1.1246

A.S.1698

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)**

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:

«142-bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142-quater. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142-quinquies. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring. »

DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

Cristina De Pietro

1.1247

Emendamento

Art. 1

dopo il comma 142 inserire i seguenti:


142bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142quater. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142quinqües. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI.

Paolo Galimberti




Motivazioni

In questi anni di crisi i Confidi hanno svolto un'attività determinante nel favorire l'accesso al credito delle PMI, consentendo la sopravvivenza di molte imprese e agendo come veri e propri "ammortizzatori sociali". Tuttavia nell'ultimo periodo le difficoltà che interessano le imprese minori si stanno progressivamente estendendo anche a questa categoria di soggetti. Pertanto, affinché il sistema possa continuare a svolgere efficacemente il proprio importante ruolo, riconosciuto anche dalla stessa Banca d'Italia, è necessario sostenerne l'azione con una adeguata contribuzione pubblica.

Tale previsione trova il suo fondamento sia nel fatto che la garanzia rappresenta un bene pubblico determinante per consentire l'accesso a un altro bene pubblico, il credito, sia nel riconoscimento dei Confidi quali strumenti delle Istituzioni per dare attuazione alle loro azioni di politica industriale, specialmente in ambito locale.

In particolare, l'Autorità di vigilanza ha rilevato come la crescita delle garanzie rilasciate dai Confidi sia stata molto più rapida della crescita delle disponibilità finanziarie utilizzate per concedere tali garanzie, superando l'importo di 20 miliardi di euro. A ciò si aggiunge che tali disponibilità hanno subito una significativa contrazione a causa del forte aumento delle sofferenze.

La proposta di emendamento ha pertanto l'obiettivo di consentire all'intero sistema dei Confidi, con riferimento tanto a quelli vigilati dalla Banca d'Italia quanto a non vigilati, di continuare a sostenere l'accesso al credito per le PMI, allentando le tensioni economiche e finanziarie che ne minano l'attività e le potenzialità di sviluppo.

L'iniziativa proposta consentirà di potenziare e consolidare l'attività dei Confidi ampliando la loro capacità di attivare garanzie a favore di un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

1.1248

AS 1698

Emendamento

Art. 1

1. Dopo il comma 142 inserire i seguenti:

"142-bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi.

All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142-quater. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese cooperative, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142-quinquies. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI."

Luigi Marino
Aldo di Biagio

Luigi Marino
Aldo Di Biagio

1.1249

Emendamento

ART. 1

Dopo il comma 142 inserire i seguenti:

"142-bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142-quater. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142-quinquies. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.

GRUPPO FORLAVORO
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Mandelli Piccoli Bruni

BONFRIGIO, CERONI, D'AZI, MILE

NOTA - In questi anni di crisi i Confidi hanno svolto un'attività determinante nel favorire l'accesso al credito delle PMI, consentendo la sopravvivenza di molte imprese e agendo come veri e propri "ammortizzatori sociali". Tuttavia nell'ultimo periodo le difficoltà che interessano le imprese minori si stanno progressivamente estendendo anche a questa categoria di soggetti. Pertanto, affinché il sistema possa continuare a svolgere efficacemente il proprio importante ruolo, riconosciuto anche dalla stessa Banca d'Italia, è necessario sostenerne l'azione con una adeguata contribuzione pubblica. La proposta di emendamento ha pertanto l'obiettivo di consentire all'intero sistema dei Confidi, con riferimento tanto a quelli vigilati dalla Banca d'Italia quanto a non vigilati, di continuare a sostenere l'accesso al credito per le PMI, allentando le tensioni economiche e finanziarie che ne minano l'attività e le potenzialità di sviluppo. L'iniziativa proposta consentirà di potenziare e consolidare l'attività dei Confidi ampliando la loro capacità di attivare garanzie a favore di un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese. **Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.**

1.1250

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 142 inserire i seguenti:

142-bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142-quater. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142-quinquies. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.

Caridi *Caridi*

A. 1251

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 142 inserire i seguenti:

142-bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142-quater. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142-quinquies. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.

Sen. Conte
[Signature]
A. 1252

AS 1698

Emendamento

Art. 1


Dopo il comma 142 inserire i seguenti:

142-bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142-quater. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142-quinquies. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI.



TOMASELLI, ROSSI Gianluca, SANGALLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, COLLINA

1. 1253

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 142 inserire i seguenti:

142-bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142-quater. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142-quinquies. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.

Sen. Antonio De Poli
Antonio De Poli

1. 1254

AS 1698

EMENDAMENTO

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 142 inserire i seguenti:


142-bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

*142-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi **142-quater** e **142-quinques** del presente articolo.*

*142-quater. Ai fini dell'applicazione del comma **142-bis**, per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.*

*142-quinques. Le disponibilità di cui al comma **142-bis** sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, **come da** ultimo bilancio approvato, rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.*

Sen. Paola De Pin
Sen. Marino Mastrangeli
Sen. Fabrizio Bocchino
Sen. Francesco Campanella



1.1255

Motivazioni

In questi anni di crisi i Confidi hanno svolto un'attività determinante nel favorire l'accesso al credito delle PMI, consentendo la sopravvivenza di molte imprese e agendo come veri e propri "ammortizzatori sociali". Tuttavia nell'ultimo periodo le difficoltà che interessano le imprese minori si stanno progressivamente estendendo anche a questa categoria di soggetti. Pertanto, affinché il sistema possa continuare a svolgere efficacemente il proprio importante ruolo, riconosciuto anche dalla stessa Banca d'Italia, è necessario sostenerne l'azione con una adeguata contribuzione pubblica.

Tale previsione trova il suo fondamento sia nel fatto che la garanzia rappresenta un bene pubblico determinante per consentire l'accesso a un altro bene pubblico, il credito, sia nel riconoscimento dei Confidi quali strumenti delle Istituzioni per dare attuazione alle loro azioni di politica industriale, specialmente in ambito locale.

In particolare, l'Autorità di vigilanza ha rilevato come la crescita delle garanzie rilasciate dai Confidi sia stata molto più rapida della crescita delle disponibilità finanziarie utilizzate per concedere tali garanzie, superando l'importo di 20 miliardi di euro. A ciò si aggiunge che tali disponibilità hanno subito una significativa contrazione a causa del forte aumento delle sofferenze.

La proposta di emendamento ha pertanto l'obiettivo di consentire all'intero sistema dei Confidi, con riferimento tanto a quelli vigilati dalla Banca d'Italia quanto a non vigilati, di continuare a sostenere l'accesso al credito per le PMI, allentando le tensioni economiche e finanziarie che ne minano l'attività e le potenzialità di sviluppo.

L'iniziativa proposta consentirà di potenziare e consolidare l'attività dei Confidi ampliando la loro capacità di attivare garanzie a favore di un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

1. 1255

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 142 inserire i seguenti:

142-bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142-quater. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142-quinquies. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.

GAMBARO



1. 1256

AS 1698

Art. 1

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

«142-bis. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:

"6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale e che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.



DONNO, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

A. 1257

40
→

AS 1698

Art. 1

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

«142-bis. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:

"6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri."»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.


DONNO, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

1.1258

ul
8

AS 1698

Art. 1

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

«142-bis. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:

"6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla tabella C allegata al presente disegno di legge.



DONNO, GAETTI, FATTORI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

1. 1259

33
5


A.S. 1698

Art. 1

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

"142-bis. Ai Comuni di cui al D.M. 2 agosto 2006 del Ministero delle Infrastrutture beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 1 comma 224 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), che alla data del 31 dicembre 2014 non hanno potuto accertare, relativamente al Patto di Stabilità interno, in termini di cassa, le somme trasferite con D.M. 16573 del 13 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della Legge 12 novembre 2011 n. 183.

ORRU'



A. 1260


A.S. 1698

Art. 1

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

"142-bis. Gli Enti Locali di cui al al D.M 2 agosto 2006 del Ministero delle Infrastrutture beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 1 comma 224 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), sono autorizzati ai fini del calcolo di stabilità interno, all'accertamento convenzionale di cassa a valere sul riparto di cui al D.M. 16573 del 13 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture, da intendersi come riscossione effettuata.

ORRU'



1.1261

A.S. 1698

Art. 1

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

"142-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione e' attribuito un contributo in ragione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma e' ripartito tra i comuni interessat con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati

conseguentemente alla tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2015: -	-30.000.000
2016	-30.000.000
2017	-30.000.000

ORRU'

Orri

1.1262

A.S. 1698

Art. 1

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

"142-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione e' attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma e' ripartito tra i comuni interessati con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati

conseguentemente alla tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2015: - -30.000.000

ORRU'

Orri

1.1263

A.S. 1698

Art. 1


Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

"142-bis. Per le finalità previste all'art.1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.

conseguentemente alla tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2015: - -30.000.000

ORRU'



A.S. 1698

Art. 1


Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

"142-bis. Per le finalità previste all'art.1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno relativamente agli anni 2015 – 2016 – 2017. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.

conseguentemente alla tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2015:-	-30.000.000
2016	-30.000.000
2017	-30.000.000

ORRU'



A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:

"142-bis. Il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

142-ter. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

142-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del medesimo decreto n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al primo periodo e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione del presente articolo."

CALEO




AS 1698
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 142 inserire i seguenti:

“142-bis. Gli elicotteri Erickson SF oggi assegnati al Corpo forestale dello Stato sono trasferiti dal 1 gennaio 2015 al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco. Sono altresì trasferiti i finanziamenti previsti per la attuale gestione, nonché il personale specialista e pilota che fa domanda di mobilità volontaria.

142-ter. Considerato il completamento del trasferimento della flotta aerea antincendio al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e per unificare il coordinamento nella lotta agli incendi boschivi, la struttura del COAU, oggi incardinata presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1 gennaio 2015 passa alle dipendenze del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico. Il personale in servizio mantiene lo Status funzionale e contrattuale in essere, in ragione della particolare funzione che deve svolgere al servizio del Paese.

VALENTINI, AMATI



1.1257

EMENDAMENTO


ART. 1

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

<<142-bis. A conferma dell'articolo 1 comma 276 della legge di stabilità 2014 n.147 del 23/12/2013 al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS) Organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 126 del 13/02/1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e Mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per gli anni 2015, 2016, e 2017. >>

Conseguentemente, per far fronte all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 300.000, all'articolo 1, co. 118 sostituire le parole "300 milioni" con "299,7 milioni"

GUALDANI



1. 1268

Emendamento


Articolo 1

Dopo il comma 142 inserire il seguente:

«142-bis. All'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni".»

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa cui all'articolo 1, comma 132, è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Sen. Galdani

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the name 'Sen. Galdani'.

1. 1269

Emendamento


Articolo 1

Dopo il comma 142 inserire il seguente:

«142-bis. All'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni".».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa cui all'articolo 1, comma 132, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Sen. Galdani



1.1270

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

142-bis. Il 30 per cento delle risorse complessive del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326.

Tomaselli

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA, FAVERO, COLLINA

A. 1271

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

142-bis. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: "2.bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193;"

Tomaselli

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA, FAVERO, COLLINA

1.1279

AS 1698

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 142, inserire i seguenti:

142-bis. Al fine di consentire lo sviluppo di iniziative nell'ambito della ricerca scientifica in materia di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici è autorizzata la spesa per l'anno 2015 di euro 15 milioni e a decorrere dall'anno 2016 di euro 5 milioni ogni anno.

142-ter. Al relativo onere si provvede, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

142-quater. Tali risorse sono destinate al finanziamento di Accordi di Programma Quadro con società, consorzi, associazioni, organismi e fondazioni a totale o prevalente partecipazione di enti pubblici, valutate dall'ANVUR, costituiti con leggi o disposizioni statutarie, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca pluriennali.

142-quinquies. Il Ministro per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto, stabilisce il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i soggetti di cui al comma 2, seguendo un criterio premiale che si basi sulle valutazioni Anvur.

SEN. ANNA BONFRISCO
Bonfrisco



1.1273

AS 1698

Emendamento

Art. 1

All'art.1, dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

<< comma 142-bis: le disponibilità di cui all'art.1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010 n° 26 e del comma 8-bis dell'art. 18 di cui al decreto legge del 21 giugno 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2013 n° 95, sono integralmente ripristinate per gli anni 2015, 2016, 2017.

All'onere derivante per la relativa copertura pari a complessivi 2,5 milione di euro per il triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, pari a 840.000 € per il 2015, 928.000 € per il 2016 e 733.000 € per il 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del Programma "fondi di riserva e speciali" della Missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2015 e 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche Sociali.

MILO, FERRARA

Milo

Milano Ferrara

1.1274

Emendamento

Art. 1

All'art. 1, dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

"142-bis: In relazione alla inderogabilità degli interventi programmati nel settore della prevenzione, del monitoraggio e dei modelli applicati riconducibili al rischio sismico sui territori più vulnerabili e per i particolari meccanismi e parametri che regolano l'evoluzione della spesa, così come determinati all'art. 1, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e dall'art. 8 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive integrazioni, si fa espressa disposizione di applicabilità, nel caso di specie, del comma 6, art.21, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, a far data dall' 1 gennaio 2015. Intendendo, per le ragioni indicate in premessa, la spesa di cui trattasi come non rimodulabile, così come indicato dalla lett. a), comma 5, dell'art. 21 della medesima legge".

MILO, FERRARA

Milo

Flavio Ferrare

1.1275

EMENDAMENTO

Art. 1

All'art. 1, dopo il comma 142, aggiungere il seguente comma:

“142-bis (Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale -RIISI-)

1. In relazione all'esigenza di sostenere il rafforzamento della capacità di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e la mobilitazione di capitali di investimento destinati allo sviluppo delle attività produttive nelle diverse Aree Industriali del Paese, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura la costruzione e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI) finalizzata allo Sviluppo ed alla Realizzazione di Servizi Innovativi Integrati alle Imprese in materia Ambientale, Territoriale ed Infrastrutturale.
2. Per le finalità di cui al precedente capoverso è disposto il finanziamento in favore della Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) di 3 milioni di Euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
3. All'onere derivante dall'attuazione del precedente secondo capoverso, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2015/2017, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Finanze di cui alla tabella "B" della presente legge”.

Conseguentemente alla Tab "B", voce "Ministero Economia e Finanze" apportare le seguenti variazioni:

anno 2015: - 3.000.000;

anno 2016: - 3.000.000;

anno 2017: - 3.000.000.

MILO, FERRARA

Milo

Novo Ferrera

1.1276

11

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 142, inserire i seguenti:

142-bis. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110 è apportata la seguente modificazione:

:

a) Al sesto comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente periodo:
"La detenzione di armi sportive in numero superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del questore. La licenza ha carattere permanente. Il trasporto e l'utilizzo delle armi detenute in forza di tale licenza è subordinato alla previa comunicazione all'ufficio di polizia amministrativa competente per territorio."

142-ter. Alla legge 25 marzo 1986, n. 85, è apportata la seguente modificazione:

a) All'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Sono armi sportive di categoria B7 dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, le armi lunghe che costituiscono versioni semiautomatiche nello stesso calibro dei fucili militari d'assalto a funzionamento automatico in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere."

142-quater Norme transitorie

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge chiunque detenga armi riconosciute sportive in numero superiore a sei deve fare istanza al questore per ottenere la licenza per detenerle. La licenza è rilasciata senza altre formalità.

Sen. Divina



1.1277

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

"142-bis. Il termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151, è prorogato al 31 dicembre 2015."

Sen. PICCOLI Sen. CERONI SEN. AMIDEI



1.1278

EMENDAMENTO**ART. 1**

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

"142-bis. Il termine "31 dicembre 2014", di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 è prorogato al 31 dicembre 2015."

Sen. PICCOLI Sen. CERONI SEN. ^AAVVEDI



1.1279

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

"142-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, rubricato: «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza», sono assegnati sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, 8,41 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016 e 16 milioni di euro per l'anno 2017. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come incrementato dal comma 132 del presente articolo."

LIUZZI



Nota: l'emendamento è volto al potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenze e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.



1.1280

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

"142-bis. All'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole *'Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari,'* sono sostituite dalle seguenti: *'Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché materiale ed attrezzatura di soccorso, destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari,'*".

Sen. PICCOLI

Sen. CERONI

SEN. AKIDZEI



1.1281

A.S. 1698

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 142, inserire il seguente comma 142-bis:

“142-bis) Gli oneri previsti dall’articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall’Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima”

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 125, sostituire le parole “187,5 milioni di euro” con la seguente “187 milioni di euro”


Sen. Patrizia Bisinella



Sen. Comaroli



Sen. Tosato



1.1282

ATTO SENATO 1698

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 142, inserire il comma 142-bis) così formulato:


“142-bis) Al comma 1 dell’articolo 20 della Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola ‘pubblici registri’ sono inserite le parole ‘ nonché materiale ed attrezzatura di soccorso’. All’onere, stimato pari a 500.000 euro nel 2015 e 300.000 euro a decorrere dal 2016 si provvede attingendo alle dotazioni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”

“Conseguentemente, all’articolo 1, comma 125 sostituire le parole “187,5 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2015” con le seguenti: “187 milioni di euro nell’anno 2015 e 187,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016”

Sen. Patrizia Bisinella



Sen. Comaroli



Sen. Tosato



1.1283

Emendamento

Dopo il comma 143 inserire il seguente:

"143-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "*All'Ente si applicano le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto dal presente articolo.*", inserire le seguenti parole "*L'Associazione verserà all'Ente parte dei fondi derivanti dalla donazione del 5 per mille, in modo da agevolare l'Ente nel favorire i passaggi di personale previsti dall'articolo 6, comma 7, secondo periodo, nel rispetto dell'articolo 9*";
- b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "*dal 1° gennaio 2015 fino alla data della sua liquidazione*", inserire le seguenti parole "*che dovrà comunque essere successiva alla effettiva esecuzione di tutti i passaggi di personale di cui all'articolo 6, comma 7, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2*";
- c) all'art. 2, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "*Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI e quindi all'Ente nell'anno 2014, o anche successivamente, qualora si tratti delle risorse previste dall'articolo 30, comma 2.3, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' le risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, sono attribuite all'Ente e all'Associazione, fermo restando che, per le risorse previste dall'articolo 30, commi 2.3 e 2.4, del D. Lgs. n. 165/2001, trova applicazione quanto espressamente previsto dal successivo articolo 6, comma 7, secondo periodo, in materia di passaggi di personale*";
- d) all'art. 4, comma 1, lettera c), dopo le parole "*gli immobili pervenuti alla CRI*", inserire le seguenti parole "*anche al fine del concorso dell'Ente, nel rispetto dell'articolo 9, agli oneri legati ai passaggi di personale previsti dall'articolo 6, ° comma 7, secondo periodo*";
- e) all'art. 6, comma 2, quarto periodo, dopo le parole "*ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente*", inserire le seguenti parole "*salva l'eventuale applicazione del successivo comma 7 sui passaggi di personale*";
- f) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole "*salvo quanto previsto al presente articolo*", inserire le seguenti parole "*con particolare riguardo al successivo comma 7, primo e secondo periodo*";
- g) all'articolo 6, comma 6, primo periodo, sostituire le parole "*assunto da*" con le seguenti "*passato alle dipendenze di*";
- h) all'articolo 6, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole "*in mobilità*" con le seguenti "*in esubero*";

- i) all'articolo 6, comma 7, dopo le parole "Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", inserire le seguenti parole "ovvero tramite accordo tra la CRI o l'Ente e la Regione o altra struttura o azienda dipendente dalla Regione, nel caso in cui le Regioni deliberino di gestire in via diretta, tramite il Servizio sanitario nazionale, le attività sanitarie e socio sanitarie già affidate in convenzione alla CRI";
- l) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, eliminare le parole "in deroga al comma 6, terzo periodo";
- m) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, dopo le parole "disponendo il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti al relativo trattamento economico in applicazione dell'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.", inserire le seguenti parole "Trovano, in tal caso, applicazione i commi 2.3 e 2.4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che l'Ente, nel rispetto dell'articolo 9, dovrà concorrere agli oneri per il trasferimento delle risorse tramite utilizzazione di parte dei fondi derivanti dalla donazione del 5 per mille, a lui devoluti dalla CRI o dall'Associazione, ovvero tramite i proventi delle dimissioni regolate dall'articolo 4, comma 1, lettera c), ovvero sulla base delle altre disposizioni del presente decreto";
- n) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole "Restano ferme per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI" inserire le seguenti parole "fermo restando che una parte di tali contributi potrà essere erogata in favore dell'Ente, allo scopo di favorire il passaggio del personale della CRI e quindi dell'Ente ad altri enti e aziende del Servizio sanitario nazionale ovvero alla Regione ed alle relative strutture o aziende";
- o) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "salvo quanto previsto nel secondo periodo del presente comma", inserire le seguenti parole: "e ferma restando la permanenza a carico dell'Ente, eventualmente in gestione liquidatoria, della responsabilità, nel rispetto dell'articolo 9, per il concorso negli oneri legati al trasferimento delle risorse ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo ovvero ai sensi delle altre norme del presente decreto";
- p) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "il predetto personale, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2017 dall'Associazione," inserire le seguenti parole: "e fuori dai casi contemplati dall'articolo 6, comma 7, secondo periodo";
- q) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello stato di disponibilità", inserire il seguente periodo: "Resta espressamente inteso che l'Associazione, anche dopo l'eventuale liquidazione dell'Ente, sarà tenuta a versare all'Ente parte dei fondi derivanti dalla donazione del 5 per mille, ai fini del concorso dell'Ente agli oneri per i passaggi di personale previsti dall'articolo 6, comma 7, secondo periodo, sino al completamento delle assunzioni di tutto il personale della CRI transitato alle dipendenze dell'Ente e, quindi, alle Regioni o ad altra struttura o azienda regionale, nel rispetto dell'articolo 9 del presente decreto, delle procedure di turn over del personale e degli eventuali vincoli alle assunzioni previste dalla

normativa regionale, ivi espressamente compresi gli eventuali piani di rientro dai deficit sanitari o i programmi operativi di prosecuzione dei predetti piani, ove esistenti".

CIAMPOLILLO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Ciampolillo

A. 1284

Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

144. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti a ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare la volontà di cessione nella Domanda Unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Alle operazioni di cui al presente comma, si applica la compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito a ISMEA secondo le modalità indicate nel decreto di cui al periodo successivo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità, i limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

145. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'Istituto, si avvale direttamente dell'Anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.».

146. All'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 3-bis, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:

«f-ter) Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.».


147. All'articolo 1-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

1.1285

~~X~~

148. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 144, 145, 146 e 147 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Aldo Di Biagio



A. 1285

8

ART. 1.

Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

144. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente: «132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa (ISA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica – anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.»

145. La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-*bis* e 132-*ter* sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.

ffv (FORMIGONI)

1.1286

173

16

Relazione illustrativa e tecnica

ISA è il soggetto tra gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a sostenere finanziariamente ed esclusivamente le imprese agroalimentari di prima trasformazione; in altre parole, ISA supporta finanziariamente l'industria agroalimentare, al fine di conseguire un beneficio indotto al comparto agricolo con interventi a favore dei soggetti che nella filiera sono immediatamente dopo gli agricoltori.

ISA, di fatto, funge da volano all'agroalimentare per favorire:

- l'indotto dell'agricoltura;
- l'incremento degli investimenti nell'industria agroalimentare;
- la difesa e/o gli incrementi dei livelli occupazionali;
- il rafforzamento patrimoniale delle aziende agroalimentari;
- i processi di aggregazione e di internazionalizzazione;
- l'integrazione della filiera agroalimentare.

L'attività di ISA sostiene le aziende meritevoli e finanziariamente sane per assicurarne lo sviluppo al fine di produrre ricadute a beneficio del comparto agricolo. Isa effettua gli interventi agevolati ai sensi del Regime di aiuti "ISA s.p.a." n. 618/08, la cui vigenza è stata prorogata fino al 30 giugno 2014 con Decisione della Commissione Europea C(2013) n. 9321 del 18 dicembre 2013.

Gli attuali limiti posti dalla normativa risalente nel tempo (legge 19 dicembre n. 1983, n.700; articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132, 132-bis e 132-ter; articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4) rendono l'azione di ISA meno efficace rispetto alle esigenze del settore.

Gli interventi di ISA possono essere più efficaci e più efficienti rispetto alle esigenze dell'industria agroalimentare nel momento in cui si riesce a intervenire su alcuni aspetti. Le logiche sottostanti alle modifiche proposte tendono a produrre effetti e benefici per le imprese.

Attualmente, ISA effettua interventi agevolati o a condizioni di mercato nelle aziende che si occupano di prima "trasformazione e commercializzazione" di prodotti agricoli. L'esperienza di questi anni (e i progetti presentati) fa ritenere opportuno un *ampliamento della definizione degli interventi a tutte le attività della filiera agroalimentare* in quanto, tutto quanto connesso alle aziende agroalimentari è, oggi, escluso dall'intervento di ISA, pur partecipando alla creazione del valore che, in ultima analisi, può ricadere sul comparto agricolo. La possibilità di intervenire sull'intera filiera (e non esclusivamente solo sulla prima trasformazione e commercializzazione) renderebbe più efficace l'azione di ISA nell'ottica di un rafforzamento degli attori che rappresentano e compongono i fattori del mercato di sbocco degli agricoltori (si pensa, tra l'altro, agli interventi che potrebbero rendere più efficienti la logistica e la distribuzione, settori che oggi assorbono la maggior parte del valore economico all'interno della filiera).

La norma conferma e definisce l'intervento finanziario di ISA nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari nei settori in cui già opera e lo estende al settore della pesca e all'acquacoltura essendo anch'essi compresi nell'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ISA inoltre potrà intervenire nelle imprese che operano nei settori della logistica e della distribuzione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura purché tali imprese siano possedute per almeno il 51% da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o organizzazioni di produttori riconosciute. Siffatta individuazione degli operatori risponde alla logica perseguita di favorire il comparto agricolo.

Con la modifica proposta ISA potrà intervenire finanziariamente anche con fondi non propri, attingendo provvista da soggetti terzi.

La norma prevede che gli interventi a condizioni di mercato siano temporanei e gli interventi a condizioni agevolate abbiano una durata massima di 15 anni.

1. 1286

2/3
/A

Le modalità degli interventi a condizioni agevolate o di mercato saranno individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in luogo del CIPE).

La modifica normativa proposta è conforme agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), pubblicati in GUCE il 1° luglio 2014.

ISA ha, tra l'altro, ereditato competenze che furono di R.I.B.S. S.p.A. successivamente assegnate a Sviluppo Italia S.p.A.

R.I.B.S. S.p.A., società non più esistente, infatti, con il D.lgs. n. 1/99 è stata accorpata in Sviluppo Italia S.p.A. (oggi Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) i cui diritti dell'azionista erano esercitati dal Ministero dell'economia e finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Con atto di fusione per incorporazione del 30 maggio 2000, Rep. 59636, i componenti davano, tra l'altro, atto, che "le attività e le passività delle società incorporate...*omissis*... si trasferiscono alla Sviluppo Italia-società per azioni".

Le norme che disciplinavano le attività di R.I.B.S. S.p.A. a cui ISA, tra l'altro, è subentrata a seguito del trasferimento di compiti da Sviluppo Italia S.p.A., vengono abrogate in quanto superate dalla norma proposta

L'efficacia della presente norma è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

La presente norma non comporta nuovi e/o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1. 1286

3/3

18

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1.

Dopo il comma 143 aggiungere i seguenti:

"143-bis All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente: «132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa (ISA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica – anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.».

143-ter. La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati."

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI,



1. 1287


ART. 1.

Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

144. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente: «132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa (ISA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica – anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.».

145. La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.

Aldo Di Biagio



1.1288

5

AS 1698

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:


144. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la spesa di 2,5 milioni di euro da destinare a iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari in attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2,5 milioni di euro;

2017: - 2,5 milioni di euro.

Aldo Di Biagio



1. 1289

ART. 1.

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

144. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la spesa di 2,5 milioni di euro da destinare a iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari in attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2,5 milioni di euro;

2017: - 2,5 milioni di euro.

Sen Marinello
Sen Mancuso
Sen Gualdani



A. 1299

A.S. 1698
Emendamento
Art. 1.

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

144. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la spesa di 2,5 milioni di euro da destinare a iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari in attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2015: - ;

2016: - 2.500.000;

2017: - 2.500.000.

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI



ART. 1.

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

144. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la spesa di 2,5 milioni di euro da destinare a iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari in attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2,5 milioni di euro;

2017: - 2,5 milioni di euro.

Relazione illustrativa e tecnica

L'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 99 del 2009 ha previsto che, al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari e a contrastare le frodi in campo agroalimentare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuovesse le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.

La norma è stata rifinanziata, fino al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 296, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Attraverso tale norma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con i suoi organi di controllo, ICQRF, Corpo forestale dello Stato e Carabinieri del NAC, ha potuto operare un deciso contrasto al falso *made in Italy* ed alle frodi agroalimentari. Si evidenzia che il settore agroalimentare, con quasi 34 miliardi di euro esportati nel 2013, è il primo settore dell'economia italiana in valore di export e che la tutela del falso *made in Italy* è tra le azioni più strategiche che il paese può attivare per il rilancio economico.

Con la norma proposta si autorizza l'AGEA a prolungare tale attività fino al 2017, attraverso l'ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro (2,5 nel 2016 e 2,5 nel 2017).

La copertura finanziaria è ricavata dalla corrispondente riduzione della Tabella A – fondo speciale di parte corrente – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha capienza in tal senso.

SEN. RUBICO RUBIC

SEN. BONFRIGI
Bonfrigi



1. 1292

**Emendamento
ART.1**

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

“143-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente

Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

SEN. D'AMBAROSIO LETTIERI

[Handwritten signatures]
 Brun
 Perrone
 Zizzo
 Invalore
 Linze
 Amoroso



1.1293

AS 1698

Emendamento

Art. 1

dopo il comma 143, aggiungere il seguente comma:

“143-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente

Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Stefano

Stefano Vrus De Polus

A. 1294

Disegno di Legge N. 1698


Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 143, aggiungere il seguente comma:

“143-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente

Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.



TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

1.1295

AS 1698


Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente comma:

"143-bis. In attesa della riforma del canone di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2015 si ottempera a quanto previsto dall'articolo 10 della Legge n. 422 del 27 ottobre 1993 destinando i tre quarti dei proventi derivanti dal pagamento del canone suddetto di competenza delle amministrazioni statali, inclusi IVA e tassa di concessione governativa, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale."

Stefano



Urs De Paolis

A. 1296

**Emendamento
ART.1**

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente comma:

"143-bis. In attesa della riforma del canone di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2015 si ottempera a quanto previsto dall'articolo 10 della Legge n. 422 del 27 ottobre 1993 destinando i tre quarti dei proventi derivanti dal pagamento del canone suddetto di competenza delle amministrazioni statali, inclusi IVA e tassa di concessione governativa, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale."

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Bruni
 Pericone
 Zizzo
 Involareo
 Lincei
 Amoroso



1.1297

Disegno di Legge N. 1698

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 143, aggiungere il seguente comma:

"143-bis. In attesa della riforma del canone di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2015 si ottempera a quanto previsto dall'articolo 10 della Legge n. 422 del 27 ottobre 1993 destinando i tre quarti dei proventi derivanti dal pagamento del canone suddetto di competenza delle amministrazioni statali, inclusi IVA e tassa di concessione governativa, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che svolgono ruolo complementare di servizio pubblico territoriale."

F. Tomaselli

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

1.1298


AS 1698

ART. 1.

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

144. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro diecimila o si tratti di beni facilmente deperibili e di modico valore».

Aldo Di Biagio



1. 1299

ART. 1.

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

144. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro diecimila o si tratti di beni facilmente deperibili e di modico valore».

Sen. Marinello
Sen. Mancuso
Sen. Galdani



1. 1300

EMENDAMENTO

ART. 1



Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:

"143-bis. All'articolo 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere i commi 63, 64, 65, 66 e 67."

Sen. Andrea MANDELLI

SEN GIBINO

P. C. C. C.

NOTA - Con l'emendamento proposto si intende eliminare la disposizione che introduce l'obbligo di deposito delle somme versate a titolo di corrispettivo nelle transazioni immobiliari in un conto corrente appositamente istituito presso il notaio rogante, subordinando il trasferimento al venditore delle somme stesse alla trascrizione dell'atto. Pur condividendo lo scopo perseguito con l'emanazione della norma in oggetto, si ritiene che "vincolare" la somma, già corrisposta da parte dell'acquirente, all'espletamento della trascrizione dell'atto rallenti inevitabilmente il flusso delle compravendite.

Nella maggior parte dei casi, infatti, l'acquisto di una nuova abitazione è subordinata alla vendita della casa di proprietà, ragion per cui non poter disporre nell'immediato della somma derivante dalla vendita del proprio immobile, blocca, di fatto, il mercato immobiliare in un momento in cui si ha, al contrario, una forte necessità di promuovere incentivi per il rilancio del settore.

Occorre, poi, considerare i costi aggiuntivi (a carico delle parti contraenti) che possono derivare: oltre, si pensi ad esempio, ai costi fisiologici dei nuovi adempimenti, il riferimento va al concreto rischio che il blocco delle somme per un periodo indefinito di tempo esponga all'eventualità di uno scoperto di conto, con la conseguenza che un costruttore si cautererà aumentando il prezzo degli immobili in vendita.

Da uno studio approfondito elaborato dal costituzionalista, sono inoltre emersi dubbi di costituzionalità innanzitutto sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza/proporzionalità in virtù del quale il legislatore, per soddisfare un interesse pubblico, è tenuto ad adottare le misure meno "invasive" nei confronti della libertà del privato. Altre ipotesi di illegittimità costituzionale attengono alla violazione dell'art. 53 e degli articoli 41 e 42 della Costituzione.

Nel primo caso, si ritiene, infatti, che con l'obbligo in esame si contravvenga al principio tutelato dall'art. 53 del legame tra il soggetto passivo dell'imposta ed il presupposto del tributo, nonché del legame tra quest'ultimo e un indice rivelatore di ricchezza, dal momento che, nel caso di specie, non è il soggetto che produce la ricchezza tassata, bensì la giacenza della somma che fa maturare gli interessi (peraltro, con tutte le variabili che ne derivano).

Difetta, in sostanza, il carattere "personale" della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

1.1301

Da ultimo, si può configurare una violazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, alla luce del prelievo con aliquota pari al 100% tale da svuotare di fatto il diritto di proprietà senza la previsione, di contro, di un indennizzo adeguato, come nell'espropriazione per pubblica utilità (art. 42).

Alla luce delle considerazioni svolte, si richiede, pertanto, la soppressione dell'art. 1, commi 63-67 della L.n.147/2013 dal momento che, come evidenziato, esso comporta più danni che benefici, con particolare riferimento all'inevitabile rallentamento delle transazioni immobiliari ed alla disparità di trattamento tra acquirente e venditore.

Con riferimento ai problemi di copertura, si evidenzia innanzitutto che, secondo i calcoli del Centro Studi Fiaip, l'impatto della norma (che entrerà in vigore dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione) comporterebbe una consistente riduzione del numero di transazioni immobiliari annue che passerebbero da 400 mila a 360 mila, con una flessione, quindi, di ben 40 mila compravendite annue, le cui ricadute non si riverserebbero solo su chi opera nel settore (con conseguente ulteriore chiusura di attività legate al settore immobiliare che ha già visto perdere 800 mila posti di lavoro), ma anche direttamente sulle Casse dello Stato che perderebbe gli introiti derivanti dai tributi legati alle transazioni.

Oltre alle considerazioni di merito sull'iniquità della norma è, dunque, evidente l'effetto depressivo di essa, la quale, anziché generare entrate (come si voleva ipotizzare inizialmente, senza considerare che si trattava di denaro sottratto ai cittadini) o comportare tagli, riduce il numero di transazioni e gli introiti da esse derivanti.

Né si possono ignorare ragioni di giustizia sociale, ossia che lo Stato non può porre il finanziamento dei fondi di credito agevolato per le piccole e medie imprese a carico dei propri cittadini (costringendoli a rinunciare ad interessi che spetterebbero loro di diritto), anziché a sé medesimo, ragion per cui si ritiene che, eventuali (occorre infatti considerare *in primis* i mancati introiti che comunque si avrebbero con la riduzione delle transazioni come evidenziato sopra) problemi di copertura possano essere risolti con l'inserimento di ulteriori tagli alla spesa pubblica, quale *extrema ratio*.



1. 1301

EMENDAMENTO

ART. 1



Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:

"143-bis. All'articolo 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere i commi 63, 64, 65, 66 e 67."

Sen. Andrea MANDELLI

NOTA - Con l'emendamento proposto si intende eliminare la disposizione che introduce l'obbligo di deposito delle somme versate a titolo di corrispettivo, nelle transazioni immobiliari in un conto corrente appositamente istituito presso il notaio rogante, subordinando il trasferimento al venditore delle somme stesse alla trascrizione dell'atto. Pur condividendo lo scopo perseguito con l'emanazione della norma in oggetto, si ritiene che "vincolare" la somma, già corrisposta da parte dell'acquirente, all'espletamento della trascrizione dell'atto rallenti inevitabilmente il flusso delle compravendite.

Nella maggior parte dei casi, infatti, l'acquisto di una nuova abitazione è subordinata alla vendita della casa di proprietà, ragion per cui non poter disporre nell'immediato della somma derivante dalla vendita del proprio immobile, blocca, di fatto, il mercato immobiliare in un momento in cui si ha, al contrario, una forte necessità di promuovere incentivi per il rilancio del settore.

Occorre, poi, considerare i costi aggiuntivi (a carico delle parti contraenti) che possono derivare: oltre, si pensi ad esempio, ai costi fisiologici dei nuovi adempimenti, il riferimento va al concreto rischio che il blocco delle somme per un periodo indefinito di tempo esponga all'eventualità di uno scoperto di conto, con la conseguenza che un costruttore si cautelerà aumentando il prezzo degli immobili in vendita.

Da uno studio approfondito elaborato dal costituzionalista, sono inoltre emersi dubbi di costituzionalità innanzitutto sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza/proporzionalità in virtù del quale il legislatore, per soddisfare un interesse pubblico, è tenuto ad adottare le misure meno "invasive" nei confronti della libertà del privato. Altre ipotesi di illegittimità costituzionale attengono alla violazione dell'art. 53 e degli articoli 41 e 42 della Costituzione.

Nel primo caso, si ritiene, infatti, che con l'obbligo in esame si contravvenga al principio tutelato dall'art. 53 del legame tra il soggetto passivo dell'imposta ed il presupposto del tributo, nonché del legame tra quest'ultimo e un indice rivelatore di ricchezza, dal momento che, nel caso di specie, non è il soggetto che produce la ricchezza tassata, bensì la giacenza della somma che fa maturare gli interessi (peraltro, con tutte le variabili che ne derivano).

Difetta, in sostanza, il carattere "personale" della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

1. 1302

Da ultimo, si può configurare una violazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, alla luce del prelievo con aliquota pari al 100% tale da svuotare di fatto il diritto di proprietà senza la previsione, di contro, di un indennizzo adeguato, come nell'espropriazione per pubblica utilità (art. 42).

Alla luce delle considerazioni svolte, si richiede, pertanto, la soppressione dell'art. 1, commi 63-67 della L.n.147/2013 dal momento che, come evidenziato, esso comporta più danni che benefici, con particolare riferimento all'inevitabile rallentamento delle transazioni immobiliari ed alla disparità di trattamento tra acquirente e venditore.

Con riferimento ai problemi di copertura, si evidenzia innanzitutto che, secondo i calcoli del Centro Studi Fiaip, l'impatto della norma (che entrerà in vigore dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione) comporterebbe una consistente riduzione del numero di transazioni immobiliari annue che passerebbero da 400 mila a 360 mila, con una flessione, quindi, di ben 40 mila compravendite annue, le cui ricadute non si riverserebbero solo su chi opera nel settore (con conseguente ulteriore chiusura di attività legate al settore immobiliare che ha già visto perdere 800 mila posti di lavoro), ma anche direttamente sulle Casse dello Stato che perderebbe gli introiti derivanti dai tributi legati alle transazioni.

Oltre alle considerazioni di merito sull'iniustizia della norma è, dunque, evidente l'effetto depressivo di essa, la quale, anziché generare entrate (come si voleva ipotizzare inizialmente, senza considerare che si trattava di denaro sottratto ai cittadini) o comportare tagli, riduce il numero di transazioni e gli introiti da esse derivanti.

Né si possono ignorare ragioni di giustizia sociale, ossia che lo Stato non può porre il finanziamento dei fondi di credito agevolato per le piccole e medie imprese a carico dei propri cittadini (costringendoli a rinunciare ad interessi che spetterebbero loro di diritto), anziché a sé medesimo, ragion per cui si ritiene che, eventuali (occorre infatti considerare *in primis* i mancati introiti che comunque si avrebbero con la riduzione delle transazioni come evidenziato sopra) problemi di copertura possano essere risolti con l'inserimento di ulteriori tagli alla spesa pubblica, quale *extrema ratio*.



1. 1302

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:

"143-bis. Agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è maturato, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388."

Sen. Andrea MANDELLI

Manelli
Picanti




NOTA - Gli Enti previdenziali a cui viene riconosciuto il credito di imposta sono: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, Cassa di previdenza tra dottori commercialisti, Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri, Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti, Cassa nazionale del notariato, Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO), Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime, Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI), Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

1. 1303

EMENDAMENTO

ART. 1



Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:

"143-bis. Agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è maturato, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388."

Sen. Andrea MANDELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mandelli".

NOTA - Gli Enti previdenziali a cui viene riconosciuto il credito di imposta sono: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, Cassa di previdenza tra dottori commercialisti, Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri, Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti, Cassa nazionale del notariato, Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO), Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime, Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI), Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

1.1304

A.S. 1698
Emendamento
Art. 1.

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

144. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «*superiore a lire dieci milioni*» sono sostituite dalle seguenti: «*superiore a euro diecimila o si tratti di beni facilmente deperibili e di modico valore*».

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI, LAI

Ruta

A. 1305

ART. 1.

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

144. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro diecimila o si tratti di beni facilmente deperibili e di modico valore».

Relazione illustrativa

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS di cui all'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono comprovate con le seguenti modalità: a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni; b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti".

La proposta emendativa, al fine di facilitare la cessione dei prodotti freschi e facilmente deperibili, propone di elevare a 10.000 euro il limite oltre il quale inviare la predetta comunicazione e a renderla comunque facoltativa per quei beni di modico valore facilmente deperibili.

Relazione tecnica

La norma persegue l'obiettivo di facilitare la cessione dei prodotti freschi e facilmente deperibili, eliminando l'obbligo di comunicazione fino a un controvalore di 10.000 euro.

In tal senso, la modifica normativa che si intende introdurre al limite di valore entro cui permane l'obbligo di comunicazione non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



SEN. Ruvolo

SEN. BONFRISCO
Borja

1.1306

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1.

Dopo il comma 143 aggiungere i seguenti:

"143-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 1.000.000;

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000.

ALBANO, BERTUZZI, RUTA, FERRARA Elena, VALENTINI

Albano

1.1307

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 143 inserire il seguente:

"143-bis. Le risorse di competenza annuale assegnate ad Anas per gli interventi di manutenzione straordinaria inseriti nel Piano nazionale annuale, qualora non interamente utilizzati nell'anno di riferimento, sono riassegnate nell'anno successivo ad Anas per la prosecuzione e il completamento dei medesimi interventi".

PIGNEDOLI, FILIPPI, PUPPATO

Pignedoli

1. 1308

A.S. 1698
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:

"143-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Una quota pari al 60 per cento dell'incremento è destinata, nel rispetto della normativa europea in materia, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo, resi necessari a causa di specifici eventi climatici ed atmosferici, non necessariamente di natura calamitosa o eccezionale, che hanno determinato rilevanti danni al sistema economico-produttivo dei settori agricoli coinvolti."

Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: "triplo" con la seguente: "quadruplo".

ORRU', PADUA, RUTA, PIGNEDOLI, VALENTINI, LAI, FEDELI, ELENA FERRARA,
PAGLIARI, MOSCARDELLI, CUCCA, CARDINALI, SOLLO

Orri

1.1309

A.S. 1698
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:

"143-bis. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, in deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, i termini per il pagamento del corrispettivo relativo ad acquisti effettuati dalle imprese florovivaistiche.»".

PADUA

Padua

A. 1310

EMENDAMENTO


ART. 1

Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

«143-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

143-*ter*. All'articolo 1, comma 1230, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.»»

D'ALI'



1. 1311

NOTA ESPLICATIVA - Oneri rinnovi CCNL autoferrotranvieri 2004-2007 – Semplificazione modalità di erogazione

L'emendamento, nel proporre una modifica di natura procedurale alle leggi di finanziamento del CCNL autoferrotranvieri per le Autonomie speciali, ha l'obiettivo di snellire il processo di approvazione e accelerare i relativi pagamenti per il finanziamento dei maggiori oneri del CCNL autoferrotranvieri biennio 2004-2005 e 2006-2007. In particolare, l'emendamento propone che il processo erogativo avvenga direttamente tra Stato e aziende senza l'intermediazione regionale, come già avviene nel sistema erogativo previsto dal D.L. 355/2003 (biennio 2002-2003). Occorre sottolineare, infatti, che nel corso degli anni la procedura di erogazione Stato-Regioni-Aziende, a causa dei processi approvativi e contabili ben più lunghi, ha comportato ritardi di oltre quattro anni nell'effettivo pagamento delle risorse alle Aziende aventi diritto. **La misura non comporta una maggiore spesa o una minore entrata per la finanza pubblica.**



EMENDAMENTI AS.1698

Art. 1

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

"143- bis . All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221., il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 207

LEZZI

Lezzi

A. 1312

A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

AL COMMA 143 ABBLONGERE IL SEGUENTE : " 143-bis .

Il comma 6, lettera a). dell'articolo 38, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è così sostituito:

"a) a seguito di un procedimento svolto nel termine di 180 giorni tramite apposita Conferenza di servizi. Qualora la Regione territorialmente competente non abbia provveduto ad esprimere entro 60 giorni dall'avvio della procedura il proprio parere in ordine alla Valutazione ambientale preliminare del programma dei lavori, la Conferenza di servizi di cui al primo periodo svolge nei successivi 30 giorni anche la predetta valutazione acquisendo il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"

MARGIOTTA *Margiotta*

1.1313

A. S. 1698

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:

<<143- bis. La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

Nugnes, Martelli, Moronese, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Catalfo

Nugnes

A. 1316

66

A. S. 1698

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

"143-bis. Al comma 20 dell'articolo 12 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.8.2012, n. 135, aggiungere in fine il seguente periodo:«le disposizioni di cui sopra non si applicano alle commissioni per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi»."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: - 20.000.000;

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000.

Bertorotta, Crimi, Endrizzi, Morra, Mangili, Bulgarelli



A. 1315

16

A.S. 1698
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:

"143-bis. Nello stato di previsione del Ministero del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da destinare all'ammodernamento del parco macchine agricole operative nel settore ed immatricolate ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, predispone entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano triennale rivolto all'accertamento dello stato di efficienza e la permanenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale, delle macchine agricole di cui al periodo precedente. Il Piano triennale deve prevedere:

- a) la ricognizione dello stato di funzionamento ed efficienza delle macchine agricole;
- b) la catalogazione organica delle disfunzioni riscontrate;
- c) la suddivisione delle disfunzioni secondo un livello di gravità rispetto ai livelli minimi di sicurezza;
- d) interventi conseguenti rivolti alla rimozione delle disfunzioni riscontrate e catalogate;
- e) un piano progressivo di certificazione che consenta interventi conseguenti sulle macchine, al fine della loro messa a regime, e l'individuazione di ulteriori risorse, di provenienza statale, regionale o europea, adeguate alla sua realizzazione."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 8.000.000;

2016: - 8.000.000;

2017: - 8.000.000.

1.1316

PIGNEDOLI, GATTI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, FASIOLO, SAGGESE, VALENTINI

Pignedoli

EMENDAMENTI AS.1698

Art.1

Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

"143- bis .All'articolo 230-bis del codice civile, al primo comma, primo periodo, dopo la parola "familiare", aggiungere le seguenti: "e convivente non familiare".

143-ter. All'articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985,n.17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) che i familiari o conviventi partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, di affinità o di convivenza con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio o dott. commercialista o segretario comunale o funzionario delle C.C.I.A.A. o funzionario delle Agenzia delle Entrate o in alternativa da scrittura privata sottoscritta tramite firma digitale, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti. Per il periodo di imposta relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione;>>"

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2015.

LEZZI

Lezzi

l. 1317

ART. 1

Dopo il comma 143, aggiungere, in fine, il seguente:

«143-*bis*. L'articolo 1, comma 277 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

«277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2015, le somme eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2014 sono mantenute a bilancio per essere utilizzate al medesimo scopo.»

143-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 143-*bis*, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce "Fondi da ripartire" del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'elenco n. 3 allegato al comma 45 dell'articolo 2. Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2015, dal comma 132 del presente articolo».

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. LANIECE

SEN. BATTISTA

SEN. FRANGEBI

SEN. PANIZZA

SEN. PAGANO

1. 1318

AS 1698

Emendamento all'art. 1

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

"143-bis. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 401, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al D.M. n. 66 del 2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria e dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al D.M. n. 66 del 2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al D.M. n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato."

SAGGESE



1. 1319

AS 1698

Emendamento all'art. 1

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

"143-bis. Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano anche agli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Su richiesta degli interessati, la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali per gli iscritti alla Gestione Separata INPS si applica sia in relazione agli anni di iscrizione sia in relazione agli anni di contribuzione effettiva."

SAGGESE



1.1320

ART. 1

Dopo il comma 143, aggiungere, in fine, il seguente:

«143-bis. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2014", sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione agli statuti di autonomia»;

b) al primo periodo, le parole: "la giustizia civile, penale e minorile", sono sostituite dalle seguenti: «la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa,»

c) al terzo periodo, all'alinea, dopo le parole: "Con i predetti accordi", sono inserite le seguenti: «o con norme di attuazione».

SEN. ZELLER

SEN. REICHER

SEN. PALERMO

SEN. LANIECE

SEN. BATTISTA

SEN. FRAUGERI

~~SEN. ...~~

SEN. PANIZZA

1. 1321

AS 1698

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Reddito di cittadinanza)

1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.
4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile, e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui al comma 74-bis dell'articolo 3.
6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
 - a) «reddito di cittadinanza»: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
 - b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
 - c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;
 - d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
 - e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
 - f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione e dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di

formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al comma 1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di *standard* nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti

dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli *standard* qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e, nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata, il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

1.9.1

5/28

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai commi 22 e 23.

25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di: favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e

dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al comma 22, lettere *c)* e *d)*, allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui all'articolo 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera *h)*, competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti *internet* dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

1.0.1

8/28

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le

regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 66. -- (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). -- 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

1.0.1

10/28

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale».

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 47 e 48 del presente articolo e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera b).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina *web* personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio *curriculum*, i dati e i documenti del complesso

delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito *internet* del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del *voucher online* e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico *online* su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento *online*.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina *web* personale di cui comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui comma 62;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

1.0.1

13/28

c) fatte salve espresse volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

72. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui al comma 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 20.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: "479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

- a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
- b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
- c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
- d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
- e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
- f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina *web* nel sito *internet* del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

- a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

1.0.1

15/28

b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa progressivamente qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai comma 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

105. In adempimento dei principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione, nonché dei commi da 1 a 5 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario (SMO) applicabili a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e, in ogni caso, per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 105, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissazione del valore orario dello SMO per l'anno 2015 pari a 9 euro lordi con obbligo di calcolare la retribuzione sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto;

b) previsione di un meccanismo automatico di incremento dello SMO al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'ISTAT;

c) divieto di stipulare contratti di lavoro con una retribuzione inferiore allo SMO;

d) per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi;

e) esclusione dal computo dello SMO delle eventuali indennità ovvero dei rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato;

f) divieto di computare nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore;

g) divieto di impiego dello SMO in alcun modo nell'interesse del datore di lavoro e previsione della nullità di ogni patto contrario;

h) impignorabilità dello SMO;

i) divieto per la contrattazione collettiva di fissare minimi salariali inferiori allo SMO;

l) estensione delle disposizioni relative allo SMO ai soggetti praticanti, presso studi professionali al fine dell'abilitazione all'esercizio della professione;

m) previsione di sanzioni amministrative da euro 5.000 ad euro 15.000 a carico del datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a i), corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali;

n) modifica dell'articolo 646 del codice penale con aumento della pena prevista sino alla metà nel caso in cui il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme in materia di SMO.

106. I decreti legislativi di cui al comma 105 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

107. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini prevista al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

108. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 74, aggiungere, il seguente:

«74-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro;

b) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale; in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. All'aumento della predetta aliquota si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

1.0.1

19/28

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro;

d) a decorrere dal periodo d'imposta 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;

e) a decorrere dal 1° gennaio 2015 i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, sono revocati e le relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;

f) le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 3.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;

g) gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

h) alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- *I.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

1.0.1

20/28

«Art. 2. -- 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

i) a decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a euro 2.000.000. Per patrimoni mobiliari si intendono: le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. L'imposta di cui alla presente lettera è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure: 1) per patrimoni superiori a euro 2.000.000, lo 0,75 per cento; 2) per patrimoni superiori a euro 5.000.000 lo 0,85 per cento; 3) per patrimoni superiori a euro 10 milioni l'1,5 per cento; 4) per patrimoni superiori a euro 15 milioni il 2 per cento. Entro il 31 marzo 2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate;

l) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1)

impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera;

m) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;

n) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

o) al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati;

p) gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi;

q) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, adottano accordi per la riduzione delle spese per incarichi di consulenza nelle società partecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a euro 150.000.000 annui a decorrere dall'anno 2015;

r) le risorse giacenti nel Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare, di cui all'articolo 81, commi 29 e 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;

s) al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 12 è abrogato;

2) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai partiti e ai movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nell'esercizio finanziario 2015 nella misura del 25 per cento.»;

3) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;

t) a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2015, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

u) a decorrere dall'anno 2015, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo;

v) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;

z) la Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;

aa) a decorrere dall'anno 2015, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, nella misura del 70 per cento;

bb) il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

 CATALFO, AIROLA, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CIOFFI

1.0.1

24/28

Allegato 1

Totale componenti	Adulti (14+ anni)	Ragazzi (<14 anni)	Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile	Importo mensile massimo erogabile
1	1	0	1	€ 9.360	€ 780
2	1	1	1,3	€ 12.168	€ 1.014
2	2	0	1,5	€ 14.040	€ 1.170
3	1	2	1,6	€ 14.976	€ 1.248
3	2	1	1,8	€ 16.848	€ 1.404
4	1	3	1,9	€ 17.784	€ 1.482
3	3	0	2	€ 18.720	€ 1.560
4	2	2	2,1	€ 19.656	€ 1.638
5	1	4	2,2	€ 20.592	€ 1.716
4	3	1	2,3	€ 21.528	€ 1.794
5	2	3	2,4	€ 22.464	€ 1.872
4	4	0	2,5	€ 23.400	€ 1.950
6	1	5	2,5	€ 23.400	€ 1.950
5	3	2	2,6	€ 24.336	€ 2.028
6	2	4	2,7	€ 25.272	€ 2.106
5	4	1	2,8	€ 26.208	€ 2.184
7	1	6	2,8	€ 26.208	€ 2.184
6	3	3	2,9	€ 27.144	€ 2.262
5	5	0	3	€ 28.080	€ 2.340
7	2	5	3	€ 28.080	€ 2.340
6	4	2	3,1	€ 29.016	€ 2.418
7	3	4	3,2	€ 29.952	€ 2.496
6	5	1	3,3	€ 30.888	€ 2.574
7	4	3	3,4	€ 31.824	€ 2.652
6	6	0	3,5	€ 32.760	€ 2.730
7	5	2	3,6	€ 33.696	€ 2.808
7	6	1	3,8	€ 35.568	€ 2.964
7	7	0	4	€ 37.440	€ 3.120

1.0.1

25/28

Allegato 2 (articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots, R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare

R_f = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare:

$$R_f = R_a + R_b + R_c + \dots + R_i$$

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$$R_{cf} = S_p - R_f$$

R_{cx} = Reddito di cittadinanza potenziale

$$R_{cx} = S_p / N_i$$

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc}, \dots, R_{ci}$ = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$$R_{ci} = R_{cx} - R_i$$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots, R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare

R_s = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

R_f = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

$$R_f = R_a + R_b + R_c + R_s + \dots + R_i$$

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$$R_{cf} = S_p - R_f$$

R_{cx} = Reddito di cittadinanza potenziale

$$R_{cx} = S_p / N_i$$

E_s = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

$$Es=Rs-Rcx$$

Rca, Rcb, Rcc, = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci= reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$$Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))$$

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

1.0.1

27/28

Allegato 3

$N \text{ mesi} = \text{parte intera di } (Rfa - 3 Rdc) / (Rdc/4)$

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)

1.0.1

28/28

Emendamento

Articolo 1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa o altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2014, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2014.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2014, a 40.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2014 all'imposta sostitutiva. »

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2015: - 100.000.000;
- 2016: - 130.000.000;
- 2017: - 180.000.000.

SACCOMI
BRANCONI
CHIAVARELLI
MARCUSO
GUARDANI



A. D. Z

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1698

EMENDAMENTI

Articolo 2, dal comma 1
al comma 19

VOLUME 8

10 dicembre 2014

EMENDAMENTO A.S. 1698

ART. 2

Al comma 1, all'Allegato 5 ivi richiamato, sostituire la voce:

Ministero	Autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro)		
			2015	2016	2017 e anni successivi
Economia e finanze	legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 361	c	50.000,0	25.000,0	0,0

con la seguente:

Ministero	Autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro)		
			2015	2016	2017 e anni successivi
Economia e finanze	legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 361	c	25.000,0	25.000,0	0,0

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 25.000.000.

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, CIOFFI

Castaldi

2.1

60

EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 1, allegato n. 5, voce Ministero sviluppo economico, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, apportare le seguenti modificazioni:

2015: + 2.039,6;

2016: + 2.039,6;

2017: + 2.039,6.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: + 2.039,6;

2016: + 2.039,6;

2017: + 2.039,6.

BONFRISCO

Bonfrisco

D'ALI'

CERONI

MANDELLI

MILO

D'AMBROSIO LETTIERI

LIUZZI

FALANGA

LONGO EVA

ARACRI

PAGNONCELLI

TARQUINIO

BRUNI

PERRONE

IURLARO

MINZOLINI

ZIZZA

MILO

D'ANNA

SCAVONE

RUVOLO

COMPAGNONE

Motivazioni (25)

Ripristino degli stanziamenti finanziari trasferiti alle imprese che operano nel settore dell'internazionalizzazione del Made in Italy.

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

2.2

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, allegato n. 5, sopprimere la voce: Sviluppo economico; riduzione decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-*bis*, comma 1

Conseguentemente,

- dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2015. >>
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2015: - 75.000;
2016: - 40.000;
2017: - 0.

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

Tomaselli

2.3

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, allegato n.5 sopprimere la voce: Sviluppo economico; riduzione decreto legge n.66 del 2014, art. 22-bis, comma 1;

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente "1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2015".

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 75.000.000;

2016: - 50.000.000;

2017: - 0.

GUERRIERI PALEOTTI, LO MORO

C. Lorenzi

2.4

Atto S.1698

Disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

All'articolo 2 comma 1 allegato 5, sopprimere la voce Ministero Sviluppo economico, decreto legge n.66 del 2014 art.22bis comma1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni

2015	2016	2017
0	50.000	0

SEN. BONFRIGI
Bonfrigi

7.5



EMENDAMENTO A.S. 1698

ART. 2

Al comma 1, all'Allegato 5 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

Ministero	Autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro)		
			2015	2016	2017 e anni successivi
Sviluppo economico	decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-bis, comma 1	k	0,0	50.000,0	0,0

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 75, alla tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 50.000.000.

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CIOFFI

Castaldi

2.6

59

AS 1698

EMENDAMENTO

Articolo 2

Al comma 1, sostituire la voce " decreto-legge n. 66 del 2014 art. 22 *bis*, comma 1" con la seguente:

Sviluppo economico	decreto-legge n. 66 del 2014 art. 22 <i>bis</i> , comma 1	0,0	25000,0	0,0
--------------------	---	-----	---------	-----

Conseguentemente,

alla Tabella E, alla voce: articolo 22-*bis*, comma 1 "Risorse destinate alle zone franche urbane (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7350) di cui del Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale,

apportare le seguenti modifiche:

alle parole:

"Riduzione Cp -75.000.000
Cs -75.000.000

Sostituire le seguenti:

"Riduzione Cp - 25.000.000
Cs -25.000.000;

Conseguentemente,

Alla medesima Tabella E, alla voce: articolo 61, comma 1, della Legge n. 289 del 2002 "Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1 – cap. 8000/p)" *apportare le seguenti modifiche:*

alle parole, anno 2015:

"Riduzione Cp -463.700.000
Cs -463.700.000

Sostituire le seguenti:

2. 3

1/2

"Riduzione Cp -513.700.000
Cs -513.700.000"

Anno 2016, riduzione,: aggiungere:

"Riduzione Cp -25.000.000
Cs -25.000.000"

AZZOLLINI



2.7



EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 1, allegato 5, sopprimere la voce Infrastrutture e trasporti – legge n. 388 del 2000 articolo 145, comma 40.

Conseguentemente, alla Tabella A, vace Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 100.000;

2016: – 100.000;

2017: – 100.000.

BONFRISCO

Bonfrisco

D'ALI'

CERONI

MANDELLI

MILO

D'AMBROSIO LETTIERI

LIUZZI

FALANGA

LONGO EVA

ARACRI

PAGNONCELLI

TARQUINIO

BRUNI

PERRONE

IURLARO

MINZOLINI

ZIZZA

MILO

D'ANNA

SCAVONE

RUVOLO

COMPAGNONE

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

2.8

Motivazioni (27)

Reintroduzione degli stanziamenti in favore del fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri.

AS 1698

Emendamento

ART.2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941 n. 633, sostituire le parole: 31 dicembre 2014, con le seguenti: 31 dicembre 2015.

Sen. Comaroli



Sen. Tosato



2.9

AS 1698

Emendamento

ART.2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:

o-bis) «opera cinematografica», «opera filmica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;

o-ter) «opera audiovisiva»: l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica; videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma.

Sen. Comaroli



Sen. Tosato



2. 10

AS 1698

Emendamento

ART.2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le parole: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;

b) le parole: «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;

c) all'ultimo periodo sono soppresse le parole da: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali» fino a: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.».

Sen. Comaroli



Sen. Tosato



2. 11

Emendamento

ART.2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) autore della fotografia cinematografica italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;
- o) riprese, localizzazione dei set inesterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
- p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
- q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.

Sen. Comaroli



Sen. Tosato



2.12

EMENDAMENTO


ART. 2

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati. È altresì abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

1-ter. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con apposito decreto interministeriale ad una revisione del regolamento della società Arcus S.p.A., prevedendo anche la trasmissione al Consiglio Superiore dei Beni Culturali dell'atto di indirizzo per Arcus S.p.A. annualmente emanato con apposito decreto interministeriale dallo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio Superiore dei Beni Culturali ha facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo preventivamente all'emanazione del suddetto atto di indirizzo, provvede a trasmetterne il testo alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, che hanno facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Dette osservazioni saranno recepite entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni. Nella predisposizione del richiamato atto di indirizzo annuale una quota non inferiore ai due terzi delle risorse utilizzabili ex comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata al sostegno di programmi d'intervento di rilevanza nazionale o internazionale concernenti i beni e le attività culturali e il turismo, eventualmente nelle loro interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese.

LIUZZI




Nota: l'emendamento prevede misure volte al salvataggio dalla chiusura della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (Arcus SPA).

2.13

A.S. 1698

Emendamento


Art. 2

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il comma *568-bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dai seguente:
«*568-bis.* Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento o alla fusione della società controllate direttamente o indirettamente. Se le relative operazioni sono in corso ovvero sono deliberate non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa, in tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applica anche alle fusioni con società controllata direttamente o indirettamente da altra o altre pubbliche amministrazioni;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre ventiquattro mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi».


TOMASELLI, BROGLIA

2. 14

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2-bis. Al comma 91, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "sono versati all'entrata del bilancio dello Stato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".>>



Sen. Gualdani
MARINEZLO
MARCUSSO

2. 15

A.S. 1698

Articolo 2

EMENDAMENTO

Al comma 3, aggiungere, al termine, il seguente periodo: "Per l'anno 2015, in ogni caso, i diritti aeroportuali non possono essere aumentati di un tasso superiore a quello di inflazione."

Malan



2. 16

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Art. 2

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

<<3-bis I risparmi e gli interessi attivi dei Fondi speciali e delle gestioni INPS già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legge n.201 del 2011,. Convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, non devono essere utilizzati per ripianare le perdite di esercizio derivanti dall'accorpamento dell'INPDAP.>>.

Sen. Comaroli



Sen. Tosato



2.17

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<< 3-bis. E' autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, da destinare agli interventi infrastrutturali programmati per la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.>>

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;

2015: - 25.000;

2016: - 25.000.

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Filippi

2. 18

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 40 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro per l'anno 2017 per lo sviluppo dei sistemi logistici-portuali e per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. Le autorità portuali intervengono sugli aspetti di carattere generale dei sistemi logistici-portuali, e in particolare:

a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico-portuale;

b) sulla promozione del traffico ferroviario "navetta" di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;

c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;

d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede europea sia alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.

Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 10.000;

2016: - 40.000;

2017: - 50.000.

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

2. 19

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<< 3-bis. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per gli interventi di adeguamento, miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, con priorità per quello commerciale, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale.>>

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;

2015: - 50.000;

2016: - 50.000.

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

2.20

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro il 30 marzo 2015 le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali assegnate alla struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale, sono trasferite all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si procede all'individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. L'inquadramento del personale assegnato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 7.000;

2016: - 7.000;

2017: - 7.000.

BORIOI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Filippi

2.21

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: << 3-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: c-bis) a vigilare sulle concessionarie autostradali;>>

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Filippi

2.22

EMENDAMENTO

ART. 2


All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 22 ,comma 1, capoverso 5-bis, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono aggiunte in fine le seguenti parole “nonché da altri investitori istituzionali residenti negli Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui avvio dell'attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e l'esercizio dell'attività stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori sulla base di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza”.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto alla Tabella A, rubrica "Ministero dell'Economia e delle finanze" per l'anno 2015, 2016, 2017.

GUALDANI

2.23



A.S. 1698


Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 3 , aggiungere il seguente :

3-bis. "All'articolo 22 comma 1, capoverso 5-bis, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, aggiungere in fine le seguenti parole "nonché da altri investitori istituzionali residenti negli Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui avvio dell'attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e l'esercizio dell'attività stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori sulla base di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza".

SANGALLI, LAI



2.24

Art. 2

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma proroga i termini relativi all'approvazione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall'Enac con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, in quanto i termini previsti non sono compatibili con l'espletamento delle necessarie istruttorie da parte dell'Enac.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione è di carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

GUARDAN I
Gualdoni

2.25

EMENDAMENTO
ART. 2

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 40.100.000;

2016: - 40.100.000;

2017: - 40.100.000.

BONFRISCO
D'ALI'
CERONI
MANDELLI
MILO
D'AMBROSIO LETTIERI
LIUZZI
FALANGA
LONGO EVA
ARACRI
PAGNONCELLI
TARQUINIO
BRUNI
PERRONE
IURLARO
MINZOLINI
ZIZZA
MILO
D'ANNA
SCAVONE
RUVOLO
COMPAGNONE

Bonfrisco

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

2.26

Motivazioni (26)

Ripristino per il 2015 degli incentivi per la rottamazione dei veicoli meno inquinanti, che il comma 4 invece limita per il 2014.

EMENDAMENTO

ART. 2

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La concessione dell'agevolazione fiscale sul gasolio agricolo di cui al n. 5 della Tabella A allegata al Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta nella misura del 22 per cento ivi prevista agli imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e nella misura del 28 per cento agli imprenditori agricoli iscritti soltanto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 508.

BONFRISCO



D'ALI'

CERONI

MANDELLI

MILO

D'AMBROSIO LETTIERI

LIUZZI

FALANGA

LONGO EVA

ARACRI

PAGNONCELLI

TARQUINIO

BRUNI

PERRONE

IURLARO

MINZOLINI

ZIZZA

MILO

D'ANNA

SCAVONE

RUVOLO

COMPAGNONE

MOTIVAZIONI (37)

L'emendamento ~~sostituisce~~ il comma 4, che aumenta dal 22 al 26,5% l'aliquota di accisa agevolata (rispetto alla misura ordinaria) per l'utilizzo di gasolio agricolo ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, (orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), riconfermando l'aliquota al 22% per gli imprenditori agricoli iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale e stabilendo invece la misura dell'aliquota del 28%, per quelli iscritti nel registro delle imprese delle Camere di Commercio.

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

2.27

EMENDAMENTO



ART. 2

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'attuazione di un piano di mobilità sostenibile, attraverso l'incremento del bike-sharing elettrico, sono assegnati i seguenti contributi:

- a) 1,5 milioni di euro al Comune di Milano, per l'anno 2015 in vista dell'evento Expo di Milano 2015;
- b) 600 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al Comune di Firenze;
- c) 500 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al Comune di Verona;
- d) 350 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al Comune di Padova;
- e) 300 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al Comune di Foggia.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 103, sostituire le parole: "1 milione di euro" con le seguenti: "4,250 milioni di euro"



2.28

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

<<4-bis. Al fine di ridurre le conseguenze degli incidenti stradali, con benefici in termini di migliori condizioni di sicurezza stradale e di riduzione dei costi sanitari, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:" 1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, per un importo non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di protezioni per la schiena ovvero protettori gonfiabili, per uso motociclistico. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto dei suddetti Dispositivi di Protezione Individuale per il motociclismo che siano marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.">>

Conseguentemente, alla tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: 1.000;

2016: 2.200;

2017: 2.200»

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Filippi

2.29

ARTICOLO 2

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

5. Le risorse di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come rifinanziate dalla Tabella E allegata alla presente legge, sono destinate per l'anno 2015 all'acquisto di materiale rotabile su gomma. Lo Stato contribuisce nella misura massima del 75 per cento del costo del materiale rotabile, restando a carico della Regione o della provincia autonoma la restante quota.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 8 e la ripartizione delle risorse in favore dei soggetti beneficiari dell'erogazione del contributo, sulla base di una graduatoria unica su base regionale adottata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità riferiti all'anno precedente:

- a) posti Km prodotti;
- b) rapporto tra posti Km prodotti e passeggeri trasportati;
- c) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
- d) entità del cofinanziamento regionale e locale.

6.bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma 6 il secondo periodo dell'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abrogato.

7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le medesime finalità di cui al comma 5.

8. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume la funzione di centro unico di acquisto in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate.

SUSTA


2-30

24

AS 1698

Emendamento

Art. 2

1. Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

5. Le risorse di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come rifinanziate dalla Tabella E allegata alla presente legge, sono destinate per l'anno 2015 all'acquisto di materiale rotabile su gomma. Lo Stato contribuisce nella misura massima del 75 per cento del costo del materiale rotabile, restando a carico della Regione o della provincia autonoma la restante quota.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 8 e la ripartizione delle risorse in favore dei soggetti beneficiari dell'erogazione del contributo, sulla base di una graduatoria unica su base regionale adottata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità riferiti all'anno precedente:

- a) posti Km prodotti;
- b) rapporto tra posti Km prodotti e passeggeri trasportati;
- c) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
- d) entità del cofinanziamento regionale e locale.

6.bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma 6 il secondo periodo dell'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abrogato.

7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le medesime finalità di cui al comma 5.

8. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume la funzione di centro unico di acquisto in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate.

Aldo Di Biagio

Aldo Di Biagio

2.31

Ul 42

AS 1698

Emendamento

Art. 2

Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

5. Le risorse di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come rifinanziate dalla Tabella E allegata alla presente legge, sono destinate per l'anno 2015 all'acquisto di materiale rotabile su gomma. Lo Stato contribuisce nella misura massima del 75 per cento del costo del materiale rotabile, restando a carico della Regione o della provincia autonoma la restante quota.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 8 e la ripartizione delle risorse in favore dei soggetti beneficiari dell'erogazione del contributo, sulla base di una graduatoria unica su base regionale adottata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità riferiti all'anno precedente:

- a) posti Km prodotti;
- b) rapporto tra posti Km prodotti e passeggeri trasportati;
- c) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
- d) entità del cofinanziamento regionale e locale.

In conseguenza di quanto disposto dal presente comma il secondo periodo dell'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abrogato.

7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le medesime finalità di cui al comma 5.

8. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume la funzione di centro unico di acquisto in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate.

ESPOSITO Stefano, ZANONI, BORIOLI, BUEMI, TOMASELLI, LAI



2.32

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole* Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *sono sostituite dalle seguenti:* A decorrere dall'anno 2015 le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono;
- b) le parole* regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto *sono sostituite dalle seguenti:* regionale e interregionale e sono destinate esclusivamente all'acquisto;
- c) le parole* di cui ai commi 5, 6 e 7 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui ai commi 5 e 6;
- d) il comma 7 è soppresso.*

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Filippi

2.33

Articolo 2

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 dopo le parole *“parchi automobilistici”* sopprimere le parole: *“e ferroviari”* e dopo le parole *“sono destinate all’acquisto di materiale rotabile su gomma”* sopprimere le parole: *“e di materiale rotabile ferroviario”*;
- b) dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.”;
- c) al comma 6:
 - 1) dopo le parole: *“su base regionale”* sopprimere le seguenti parole: *“erogate direttamente alle società che espletano i servizi di trasporto pubblico locale in particolare,”*;
 - 2) sostituire la lettera a), con la seguente: *“a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati,”*;
 - 3) sostituire la lettera c), con la seguente: *“c) entità del cofinanziamento regionale e locale,”*;
 - 4) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: *“c-bis) posti/km prodotti.”*;
- d) dopo il comma 6, inserire il seguente: *“6-bis. In conseguenza di quanto disposto al comma 6 è soppresso il secondo periodo dell’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*;
- e) sostituire il comma 8 con il seguente: *“8. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di centro unico di acquisto in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate.”*.

2.34

GUALDANI
Gualdani

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 5, dopo le parole: << regionale ed interregionale, sono> con le seguenti: << incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e>>

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 25.000;

2016: - 25.000;

2017: - 25.000.

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Filippi

2.35

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: << E', altresì, autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane e per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lacuale e fluviale.>>

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 25.000;

2015: - 50.000;

2016: - 50.000.

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO



2.36

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di consentire il ripristino di indispensabili condizioni di sicurezza al transito lungo la SS 52 "Carnica" alla progressiva km. 86+500, in località S. Stefano di Cadore, mediante realizzazione di opere adeguate alle condizioni geologiche dei versanti interessati, il Comitato paritetico per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1117 e 177-bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e successive modificazioni, sottoscrive, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito Accordo di Programma con ANAS spa volto a definire:

- a) l'entità della partecipazione al finanziamento, sino ad un massimo di un terzo dell'investimento complessivo, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e successive modificazioni;
- b) il conseguente ammontare del co-finanziamento posto in capo ad ANAS spa.;
- c) la suddivisione del finanziamento per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017;
- d) le modalità di erogazione e di approvazione del progetto da parte del Comitato paritetico.

Sen. Piccoli Sen. Dalla Zuanna Sen. ~~ce~~ Puppato Sen. Ceroni Dalla Tor SEN. AMIODEI

Nota: le risorse sono quelle del ~~Fondo per lo Sviluppo dei Comuni di Confine~~

2.37



Emendamento

ART. 2

Al comma 6, sostituire le parole: "Conferenza permanente per i rapporti con lo stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti: "Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281".

(CERONI)

NOTA - Considerando l'impatto del finanziamento per l'acquisto di mezzi per il TPL sui territori locali e soprattutto nelle Città Metropolitane è essenziale il passaggio in Conferenza Unificata dove vi sono anche i rappresentanti dei richiamati Enti.

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

2-38

EMENDAMENTO

DDL 1698

Art.2

Al comma 6, sostituire le parole: <<Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano>> con le seguenti: <<Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs.28 agosto 1997, n.281>>.

FR
FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, F.G. LONGO, PALERMO, PANIZZA, DI
GIACOMO, F.FORNARO, F.CONTE,
Di Giacomo Fornaro CONTE

2.39

AS 1698

Emendamento
Art. 2

Al comma 6 lettera b) dopo le parole «vetusta'» sono inserite le seguenti « e mancanza di accessibilita` per portatori di handicap»

Cantini *Cantini*

2.40


A.S. 1698
EMENDAMENTO
ARTICOLO 2

Al comma 6, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis): presenza nei bacini territoriali di importanti insediamenti demografici ed industriali;

Crosio 

Comaroli 

Tosato 

2.41

A.S. 1698

Emendamento


Art. 1

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6 bis. "All'art. 39, comma 4 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 le parole "a piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti "alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499";

6-ter. La garanzia di cui al comma precedente è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

SANGALLI, LAI



2.42

Art. 2

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2015".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2015 il termine (già prorogato al 31 dicembre 2014 con l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15) per l'emanazione del decreto con cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L'adozione di tale decreto si rende necessaria in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario, e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.

In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei principi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto-legge «milleproroghe» del dicembre 2008 presso il Senato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l'introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni.

La disposizione, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-*quater*, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesserebbero gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.43
44

GOZZALDANI
G. Gozzaloni

A.S. 1698
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

<<8-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "urbane" è sostituita dalle seguenti: "aree metropolitane così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56";

b) le parole "linee tranviarie e metropolitane" sono sostituite da "reti metropolitane";

c) le parole: " e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano Lambiate, e per quelle di Padova e Venezia" sono soppresse.

8-ter. All'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 6 è soppresso.

8-quater. Le risorse revocate, ai sensi del comma 8-ter, confluiscono in apposita sezione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e sono destinate alla continuità dei lavori, anche per fasi funzionali, nelle reti metropolitane delle aree metropolitane previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

8-quinquies. Il Cipe, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, nel limite delle disponibilità annuali complessive del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fasi funzionali dei progetti preliminari e definitivi delle reti metropolitane nelle aree metropolitane di cui al comma 1, anche prevedendo a totale carico dello Stato i costi relativi alla realizzazione delle fasi funzionali relative all'escavo, alle gallerie di base ed alla fornitura delle opere a rustico delle stazioni.

8-sexies. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è alimentato:

a) in quanto a complessivi 100 milioni di euro per l'annualità 2015 dalle risorse a legislazione vigente sull'art. 1 comma 83 della legge n. 147 del 2013.

b) in quanto a complessivi 87,5 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, e a 55 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8-septies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le risorse a carico dello Stato assegnate al programma di interventi indicati al punto 2.2 della delibera Cipe 25/2013 sono revocate e riassegnate al fondo di cui al comma 8-sexies.

8-octies. Allo scopo di garantire la continuità dei lavori in corso, i fondi assegnati a carico delle risorse dello Stato al Comune di Torino per la realizzazione alla linea 2 con delibera CIPE 25/2013, si intendono assegnati alla continuità dei lavori della linea 1 approvata con delibera CIPE 40/2009 e 24/2012 e possono essere

8-novies. Le risorse liberate dal comma 8-septies ed assegnate alla Provincia di Milano per la riqualificazione della tranvia extraurbana Milano Limbiate 1 lotto Milano Comasina deposito di Varedo, sono revocate ed assegnate ai sensi dell'articolo 1 del comma 101 della legge n° 147 del 23 dicembre 2013.

8-decies. Le risorse assegnate con delibera CIPE ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge del decreto legge 22 giugno 2013 convertito in legge n° 98 del 9 agosto 2013, si intendono revocate se alla data del 31 dicembre 2014 non sono impegnate. Le risorse così revocate confluiscono al fondo di cui al comma 8-sexies.


ESPOSITO Stefano, VERDUCCI

2.44

Art. 2

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, a definire un aggiornamento dell'elenco di opere da finanziare. Tale selezione di opere è effettuata tenendo conto dell'attuale disponibilità di infrastrutture e di offerta di servizi, nonché sulla base della ricognizione prevista dall'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dei seguenti criteri:

- a) nei casi di opere le cui procedure di affidamento dei lavori non risultino avviate o concluse o di cui non risulti l'effettivo inizio dei lavori, i piani economico-finanziari dei progetti di investimento e l'analisi di sostenibilità delle medesime opere, nonché, ove richiesta, l'analisi dei rischi, sono sottoposti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a verifica tecnica degli organismi indipendenti di valutazione individuati dai Ministeri interessati di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, con l'ausilio del CIPE, anche al fine valutare la non prosecuzione dell'opera. Il completamento della verifica tecnica_ deve avvenire entro sei mesi. Nelle more del completamento della verifica tecnica, tutte le attività risultano sospese;
- b) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione avviati, risultino in stato di avanzamento in misura inferiore al 20 per cento dell'opera, si procede alla prosecuzione dei lavori solo previa sottoposizione dei piani economico-finanziari delle medesime opere, accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento e i profili di rischio, a verifica tecnica degli organismi indipendenti di valutazione individuati dai Ministeri interessati di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, previo parere del CIPE. Il completamento della verifica tecnica deve avvenire entro quattro mesi. In esito alla medesima verifica può essere disposta la non prosecuzione dell'opera;
- c) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione, avviati, risultino in stato di avanzamento in misura pari al 20 per cento e inferiore all' 80 per cento dell'opera, a seguito della verifica di cui alla lettera b) del presente comma, può essere disposto il completamento delle medesime opere ovvero l'individuazione di varianti progettuali a più basso costo, nonché la non prosecuzione dell'opera;
- d) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione, avviati, risultino in stato di avanzamento in misura superiore all'80 per cento dell'opera, si dispone l'ultimazione dei medesimi lavori, previa valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere e

possibile individuazione di interventi correttivi da porre in essere per minimizzare gli impatti economici ed ambientali.

8-ter. Dalla data di inizio della verifica tecnica e fino alla definizione dell'elenco aggiornato delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, tutti gli effetti dei contratti stipulati connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo.

8-quater. In caso di non prosecuzione dell'opera, sono caducati tutti gli atti e i rapporti contrattuali stipulati e a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento del pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 132, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8-quinquies. Nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis, gli organismi indipendenti di valutazione individuati in sede di esame tecnico, previo parere del CIPE, possono essere chiamati a valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere, sentite le Regioni interessate, anche prevedendo un utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto sia mantenendo la stessa destinazione d'uso sia con destinazione d'uso alternativa a quella inizialmente prevista.

8-sexies. Al fine di assicurare la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle infrastrutture strategiche da finanziare prima che vengano adottate decisioni sulle medesime opere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione, attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, il piano economico-finanziario aggiornato dell'opera e gli elaborati connessi. Entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui al periodo precedente, chiunque può presentare proprie osservazioni o pareri in forma scritta. Ai fini della verifica tecnica, gli organismi indipendenti di valutazione acquisiscono e valutano tutta la documentazione presentata, nonché osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Gli organismi di valutazione tengono adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini indicati. L'esame delle osservazioni da parte dei medesimi organismi deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato. »

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Cioffi

2.45

ulz

lc

ART. 2

Emendamento A.S 1698

Al disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" è aggiunto il seguente art. 32 bis:

DOPO IL COMMA 8 INSERIRE IL SEGUENTE:

Art. 32 bis (Razionalizzazione delle spese degli uffici periferici e finanziamento del Trasporto pubblico locale)

Al fine di ridurre la disomogeneità delle diseconomie di scala e per un efficientamento del funzionamento degli uffici decentrati dello Stato, gli stanziamenti relativi alla spesa di funzionamento degli stessi sono ridotti per 100 milioni di euro per il triennio 2015 - 2017. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo. I risparmi derivanti per lo stesso importo annuo sono destinati al finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012. Per l'anno 2015 sono destinati a Regione Lombardia 50 milioni dell'incremento del Fondo per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale al fine di garantire la mobilità in occasione di EXPO Milano 2015".

Comaroli, Tosato



2.46

67

AS 1698

Emendamento
Art. 2

Al comma 9 lettera a) aggiungere dopo «straordinaria » le parole seguenti «,che includa anche la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, ».

Cantini

Cantini

2.47

EMENDAMENTI AS. 1698

Art.2

*Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) miglioramento degli standard di qualità, sicurezza, affidabilità e regolarità del servizio sulle linee complementari."
Conseguentemente, sopprimere il comma 10*

SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Scibona

2.48

93
23

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis). Rete Ferroviaria Italiana, preso atto del rilievo strategico dell'asse ferroviario Roma – Pescara, è autorizzata a produrre apposito studio di fattibilità mirato al potenziamento di tale asse utilizzando una quota del Contratto di Programma sottoscritto l'8 agosto 2014 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino ad un importo di 2 milioni di euro. »

CHIAVAROLI



2.49

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, alle parole: «Nei comuni» sono premesse le parole: «Nelle province e» e la parola: «comunali» è soppressa.

BONFRISCO

Bonfrisco

D'ALI'

CERONI

MANDELLI

MILO

D'AMBROSIO LETTIERI

LIUZZI

FALANGA

LONGO EVA

ARACRI

PAGNONCELLI

TARQUINIO

BRUNI

PERRONE

IURLARO

MINZOLINI

ZIZZA

MILO

D'ANNA

SCAVONE

RUVOLO

COMPAGNONE

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

MOTIVAZIONI (43)

Estensione alle province e alle città metropolitane della facoltà (prevista per i Comuni con più di 20mila abitanti) di presentare nell'arco di un triennio un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nel caso in cui le relative misure siano condizionate da riduzioni e razionalizzazione di servizi e organismi.

2.50

EMENDAMENTO A.S. 1698

Art. 2

Sopprimere il comma 10.

CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Cioffi

2.51

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<<11-bis. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate a investimenti di ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da finalizzare nell'ambito dei rispettivi contratti di programma. Le modalità per l'utilizzo del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.>>

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

2.52

Emendamento

ART. 2

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2015, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resi disponibili per pagamenti non più dovuti, che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»

2.53

Sen. Gualdani



A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<< 11-bis. Allo scopo di tutelare gli investimenti in corso sul sistema metropolitano di Torino sono assegnati 11 milioni di euro per l'anno 2015 alla tratta Lingotto Bengasi e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 alla tratta Collegno Cascine Vica.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 31.000.000;

2016: - 20.000.000;

2017: - 0.

Esposito
ESPOSITO Stefano, ZANONI

2.54

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<< 11-bis. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro per l'anno 2017 per l'attuazione di interventi di miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale di aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, da destinare in via prioritaria per il completamento delle opere già avviate e cantierate.>>

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 20.000;

2016: - 30.000;

2017: - 50.000.

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Filippi

2.55

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiole-Empoli prevista dall' Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l' anno 2015, di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per l'anno 2017."

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell' economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 20.000.000

2016: - 10.000.000

2017: - 10.000.000

CANTINI *Cantini*

2.56

A.S. 1698
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente

"11-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al punto a) 11-ter, le parole "13 dicembre 2011" sono sostituite dalle parole "1 settembre 2015"; al punto a) 11-quater, le parole "sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188" sono sostituite dalle parole "entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentita l'Autorità nazionale di regolazione dei trasporti"

Daniele Borioli, Marco Filippi, Laura Cantini, Valeria Cardinali, Stefano Esposito, Salvatore Margiotta, Raffaele Ranucci, Lodovico Sonego, Cucca, Lai, Cardinali, Della Zuanna, Pegorer, Manassero, Albano, Esposito Stefano, Pagliari, Fornaro, Tomaselli, Cuomo, Ferrara Elena, Lo Giudice, Lai, Fedeli, Cantini, Pezzopane

Borioli

2.57

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<< 11-bis. L'articolo 41, comma 4, del decreto legge 6 novembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è così sostituito: "Le delibere adottate dal CIPE, nei trenta giorni successivi alla seduta sono formalizzate e trasmesse, senza ulteriori adempimenti, al Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE, riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni".

Esposito
ESPOSITO Stefano, ZANONI

2.58

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<<11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 35.000.000;

2016: - 35.000.000;

2017: - 35.000.000.

Tomaselli

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

2.59

A.S. 1698

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis, dopo il comma 12, dell'articolo 3 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, inserire il seguente comma:

13. Ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruità economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli interenti per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard TE.T.Ra., è rilasciato da CONSIP S.p.A., che si pronuncia entro e non oltre 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in mancanza di parere, la congruità deve intendersi positivamente accertata. L'affidatario adotta ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte".

CANTINI *Cantini*

2.60

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<< 11-bis. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio 2015. Le linee guida stabiliscono le condizioni obiettive in base alle quali le indagini archeologiche consentono la localizzazione dell'opera.>>

Esposito
ESPOSITO Stefano, ZANONI

2.61

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<<11-bis. Al fine di consentire la fruizione del 100 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, garantendo altresì i risparmi previsti dalla medesima legge, dall'articolo 2 e dalla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 tale credito di imposta non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.>>

Tomaselli

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

2.62

AS 1698

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

All'Elenco n. 2 di cui al comma 12 dell'articolo 2 sopprimere la seguente voce :

«Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12:
Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente svantaggiate».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 125, sostituire le parole «187,5 milioni» con le seguenti: «147,5 milioni».

CENTINAIO

Centinaio

BELLOT

Bellet

ARRIGONI

Arrigoni

CROSIO

Crosio

COMAROLI

Comaroli

TOSATO

Tosato

BISINELLA

Bisinella

2.63

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 12 all'Elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate

Conseguentemente,

- al medesimo comma, sostituire le parole "e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le parole "e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016"
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2015: - 26.605.000;
 - 2016: - 26.605.000;
 - 2017: - 26.605.000.

Favero

PEGORER, PAGLIARI, DEL BARBA, VACCARI, CALEO, SPILABOTTE, PIGNEDOLI, FAVERO, PEZZOPANE, AMATI, PADUA, TOMASELLI, ZANONI, PUPPATO, LAI, SOLLO, CUOMO

2.64

AS 1698 (legge di stabilità 2015)


Art. 2

Al comma 12, elenco n. 2, sopprimere la voce: "legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12;"

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 26.605.000;
2017 e successivi: – 26.605.000.

BERGER, PANIZZA, LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ROMANO,
LONGO Fausto G.



2.65

A.S. 1698
Emendamento
Art. 2

Al comma 12, elenco 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 20.000.000;

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000.

FASIOLO, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI,



2.66

Emendamento A.S 1698

Alle disposizioni di cui all'elenco n. 2 allegato al disegno di legge sopprimere la voce "legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate"

Conseguentemente


All'articolo 2, comma 12 le parole: «38,690» sono sostituite dalle seguenti: «12,085»;

Conseguentemente

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis - Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 26,605 milioni di euro a decorrere dal 2016."

Comaroli, Tosato



2.67

21

AS 1698

Emendamento

Art. 2

All'elenco 2, comma 12, sopprimere la voce "legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate"


Conseguentemente

All'articolo 2, comma 12 le parole: «38,690» sono sostituite dalle seguenti: «12,085»;

Conseguentemente

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis - Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 26,605 milioni di euro a decorrere dal 2016."

Sen. Augello 

Sen. Galdani

2.68

Emendamento al S. 1698

Alle disposizioni di cui all'elenco n. 2 allegato al disegno di legge sopprimere la voce "legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate"

Conseguentemente

All'articolo 2, comma 12 le parole: «38,690» sono sostituite dalle seguenti: «12,085»;

Conseguentemente

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis - Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 26,605 milioni di euro a decorrere dal 2016."

Motivazione: l'emendamento elimina dall'elenco n. 2 la misura concernente il riscaldamento per le zone montane e climaticamente svantaggiate

Cosa dispone l'articolato attuale : riduzione delle agevolazioni sul Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (Legge n. 448/1998, art. 8, co. 10, lettera c); Legge n. 203/2008, art. 2, co. 12;

EFFETTI: si colpisce una popolazione che vive nelle zone climaticamente svantaggiate o non metanizzate colpendo il diritto a riscaldare la propria abitazione che è da considerarsi diritto primario.

Peraltro la misura di riduzione incide sul bilancio annuale dello Stato per 26,605 milioni di euro (Cap. 3878 MEF: riduzione anno 2015: 0; anno 2016 e seguenti: - 26,605).

La copertura viene garantita da risparmi di spesa di cui al comma aggiuntivo 12-bis, per 26,605 milioni di euro annui

2.69

SEN. BONFRISO
B. Bonfriso

AS 1698

Emendamento

Art. 2

All'articolo 2 comma 12, elenco 1, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:

66-bis) al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».

URAS DE PETRIS BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTOFARO PETRAGLIA

STEFANO

2.70

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 12, elenco 2, sopprimere la voce: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12; Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: e a 12,085 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:

66-bis) al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».

CANTINI *Cantini*

2, 71

AS 1698

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

All'Elenco n. 2 di cui al comma 12 dell'articolo 2 sopprimere la seguente voce :

«Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12:

Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente svantaggiate».

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:

" , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro di euro a decorrere dal 2015."

CENTINAIO

BELLOT

ARRIGONI

CROSIO

COMAROLI

TOSATO

BISINELLA

Carini
Bellat
Super
Cuono
Comaroli
Tosato
Bisinella

2.72

AS 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di Difesa nazionale e nel quadro delle politiche industriali in materia di sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese, salvaguardandone la competitività nel settore della navalmeccanica ad alta tecnologia in attuazione delle misure di potenziamento della capacità produttiva ed occupazionale, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2015 e per ciascuno degli anni 2016 e 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico."

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 60.000.000

2016: – 60.000.000

2017: – 60.000.000

LA TORRE, VATTUONE, PEGORER, TOMASELLI, CALEO, GUALDANI, BATTISTA



2.73

AS 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di Difesa nazionale e nel quadro delle politiche industriali in materia di sostegno e rilancio delle piccole e medie imprese, salvaguardandone la competitività nel settore della navalmeccanica ad alta tecnologia in attuazione delle misure di potenziamento della capacità produttiva ed occupazionale, sono autorizzati contributi decennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.000.000

2016: – 25.000.000

2017: – 45.000.000

LA TORRE, VATTUONE, PEGORER, TOMASELLI, CALEO, GUALDANI, BATTISTA



2.76

AS 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

“12-bis. Una quota pari ad Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 – 2018 degli accantonamenti disposti per la Regione Sardegna a valere sulle compartecipazioni erariali, per effetto del comma 3 dell’articolo 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, dai commi 22 dell’articolo 15 e 3 dell’articolo 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni e dal comma 526 dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, sono dalla medesima finalizzati alla copertura delle spese derivanti da situazione di crisi economica dell’isola.”

Conseguentemente al comma 112, sostituire le parole "250 milioni di euro a decorrere dal 2015" con le seguenti "200 milioni di euro annui per ciascun anno del quadriennio 2015-2018 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2019 "; al comma 121, sostituire le parole "200 milioni di euro a decorrere dal 2015" con le seguenti "150 milioni di euro annui per ciascun anno del quadriennio 2015-2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019 "

Uras
De Pels

275

EMENDAMENTI AS. 1698

Art.2

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie, le micro e piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'ABI e le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, predispongono tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni da 2015 a 2017."

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2015.

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



2.76

A.S. 1698
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-bis. Dopo la lettera a-bis) dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita la seguente: "a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979."

Conseguentemente:

- *alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 2.500.000;

2016: - 2.500.000;

2017: - 2.500.000.

CALEO, TOMASELLI, LAI

Caleo

2.77

A.S. 1698
Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 423 è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre 260.000 kWh anno, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».


12-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

12-quater. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 10.500.000;
2016: - 14.000.000;
2017: - 14.000.000.

7.78

sen. Pippo PAGANO 
TORRISI

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 423 è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre 260.000 kWh anno, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

12-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

12-quater. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 10.500.000;

2016: - 14.000.000;

2017: - 14.000.000.

SEN. GUARDAMINI


2.79

EMENDAMENTO

Articolo 2

All'articolo 2, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12-bis. Dopo il comma 341-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

«341-quinquies. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle “zone a” o nelle “zone c” della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, n. 117/10 - Italia, approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 215 del 18 agosto 2010, sono considerate zone franche, di seguito denominate “zone franche ASI”. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2019, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.

341-sexies. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziano una nuova attività economica nelle zone franche ASI, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 341-quinquies:

- a. esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;
- b. esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
- c. esenzione dall'imposta comunale sugli immobili e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2019, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
- d. esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

341-septies. Per le imprese di cui al comma 341-sexies è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.

341-octies. Possono fruire delle agevolazioni, di cui al comma 341-sexies, le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1o ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-septies.

7.80

341-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-sexies e 341-octies.

341-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-quinquies, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Sen. Galdani

2.80  2/2

AS 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

“12-bis. All'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, aggiungere infine le seguenti parole: «Fino al 30 giugno 2015, è autorizzato l'esaurimento delle scorte di sacchi da asporto merci non conformi al presente articolo ».

Tomaselli

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

2.81

AS 1698

All'articolo 2 dopo il comma 12 inserire il seguente comma:

“12-bis. All'obbligo derivante dall'art. 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2% del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1% del valore delle transazioni con esse effettuate.”

Comaroli

Tosato

Handwritten signatures in black ink. The top signature is cursive and appears to be 'Comaroli'. The bottom signature is more stylized and appears to be 'Tosato'.

2.82

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

*12-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
"l) compensare i costi così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001."*

Tomaselli

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

2.83

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 715 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». *Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 45 inserire il seguente:*

«45-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.».

BONFRISCO
 D'ALI'
 CERONI
 MANDELLI
 MILO
 GALIMBERTI
 D'AMBROSIO LETTIERI
 LIUZZI
 FALANGA
 LONGO EVA
 ARACRI
 PAGNONCELLI
 TARQUINIO
 BRUNI
 PERRONE
 IURLARO
 MINZOLINI
 ZIZZA
 MILO
 D'ANNA
 SCAVONE
 RUVOLO
 COMPAGNONE

Bonfrisco

GRUPPO FORZA ITALIA
 IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
 Ufficio Legislativo

7.86

Motivazioni (28)

Innalzamento della deducibilità dell'IMU al 30% nei riguardi dei beni strumentali (capannoni e uffici) ovvero gli immobili d'impresa.

A.S. 1698

Emendamento


Art. 2

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, possono essere riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che abbiano ottenuto un finanziamento, compreso il leasing finanziario, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto, erogato con provvista reperita, in alternativa a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, sul mercato finanziario dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario.

13-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma precedente.

DEL BARBA



2.85

EMENDAMENTO

Articolo 2

*Al comma 14 dell' articolo 2 dopo le parole " piano di ammortamento dei mutui"
aggiungere le seguenti " ,dei leasing"*

Gualdoni' Sen. Gualdani

MARINELLO
MANCOSO

2.86

EMENDAMENTO

ART.2

Al comma 14, dopo la parola: “2017” è aggiunto infine il seguente periodo: “La presente disposizione si applica anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio dal 2015 al 2017, rientrano nell’elenco dei protesti cambiari, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n.77 e successive modificazioni, nonché nell’elenco delle banche dati del sistema di informazioni creditizie, nel caso risultino segnalate negativamente ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, inclusi coloro che presentano degli arretrati nei pagamenti, maturati fino al 31 dicembre 2014, rispetto al piano di ammortamento originario, per i quali è concessa la dilazione pari ad un massimo di tre anni, a partire dalla scadenza della sospensione relativa all’anno 2017.

Mandelli (SCOMA)

Mandelli



2.87

EMENDAMENTO

ART.2

Al comma 14, dopo la parola: "2017" è aggiunto infine il seguente periodo: "La presente disposizione si applica anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio dal 2015 al 2017 rientrano nell'elenco dei protesti cambiari, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n.77 e successive modificazioni, nonché nell'elenco delle banche dati del sistema di informazioni creditizie, nel caso risultino segnalate negativamente ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141.



Mandelli

Picardi

2.88

A.S. 1698
Emendamento
Articolo 2

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

"14-bis. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga ai vigenti divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di secondo grado di cui al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea."

ALBANO, VALENTINI

Albano

2.89

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

<< 14-bis. Al fine di assicurare un riconoscimento civilistico al contratto di locazione finanziaria, dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

"CAPO XVII - BIS. DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA.

ART. 1860-bis (Nozione).


1. La locazione finanziaria è il contratto con il quale il concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

ART. 1860-ter (Risoluzione del contratto).

1. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.

2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo.">>

FABBRI, SANGALLI, TOMASELLI



Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

<< 14-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:

"i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 13.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);

i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.";

14-ter. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole "immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter)" , sono sostituite dalle seguenti "immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)";

b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo:

«

Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies):	1 per cento
--	-------------

»;

c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente:

"II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.";

d) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«

1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:	1 per cento
--	-------------

2.91

1/2


1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633::	9 per cento
---	-------------

»;

e) alla nota l) dell'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter".

Conseguentemente all'art. 3, comma 21, lettera g), sostituire la parola: "triplo" con la seguente: "quadruplo".

SANGALLI, TOMASELLI



2.91

2/2

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-*bis*. Il recupero degli sgravi erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare da restituire. Gli interessi per la rateizzazione, calcolati sul capitale iniziale in regime di capitalizzazione semplice, saranno versati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

(1) SEN. DALLA TORRE

(2) Sen Marinello

CURIA

2.92

AS 1698

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 non si applicano alle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.»




Conseguentemente:

All'articolo 1 sopprimere i commi 116 e 117.

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorre dal 2015.

BELLOT 
ARRIGONI 
CROSIO 
CANDIANI 
DIVINA 
COMAROLI 
TOSATO 



2.93

A.S. 1698
Emendamento

Articolo ~~1~~ 2

Al comma 15 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), punto 1, dopo le parole "Si considera vettore", inserire le seguenti: "e non vettore ai sensi della successiva lettera e-bis)";
- b) alla lettera a), sopprimere il punto 2);
- c) alla lettera b), punto 3), al terzo periodo aggiungere in fine le seguite parole: "e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui all'articolo 11-quinquies della presente legge.

CENTINAIO 
ARRIGONI 
BELLOT 
BISINELLA 
CROSIO 
COMAROLI 
TOSATO 

2.94

AS 1698

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)**

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 15, lettera a), capoverso 1 dopo le parole "si considera vettore", aggiungere le seguenti:

«e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-bis) »

DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

Cristina De Pietro

2.95

Emendamento

ART. 2

Al comma 15, lettera a), al numero 1), dopo le parole "vettore", aggiungere le seguenti:

"e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-bis)."

Mandelli

Mandelli Piccoli Bruni

BONFRISCO, CERONI, D'AZI, NICO

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

NOTA - L'emendamento è diretto ad evitare che ci possano essere interpretazioni non univoche circa il ruolo dell'impresa socia di una cooperativa nei confronti della cooperativa stessa. Si chiarisce quindi che l'impresa socia non è sub-vettore del vettore impresa cooperativa. Con ciò si intende confermare buona parte della giurisprudenza che ritiene il rapporto "sociale" tra la cooperativa/consorzio e l'impresa socia come un rapporto idoneo ad assorbire al proprio interno le prestazioni di trasporto rese a beneficio della cooperativa/consorzio.

2.96

AS 1698

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 15, lett. a), capoverso 1), dopo le parole "vettore" aggiungere le seguenti:

"e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-bis,".

CENTINAIO

COMAROLI

TOSATO

ARRIGONI

BELLOT

BISINELLA

CROSIO

*Centinaio
Comaroli
Tosato
Arrigoni
Belletti
Bisinella
Crosio*

2.97

AS 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 15, lettera a), al numero 1) dopo le parole “considera vettore” inserire le seguenti: “e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-bis)”.

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA,
PAGLIARI, CALEO, MARINO

Tomaselli

2.98

EMENDAMENTO

Articolo 2

All'articolo 2, comma 15 capoverso 1 dopo le parole "vettore", aggiungere le seguenti: "e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-bis)".

Sen. Paola De Pin

Sen. Marino Mastrangeli

Sen. Fabrizio Bocchino

Sen. Francesco Campanella

2.99

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 15 capoverso 1 dopo le parole vettore, aggiungere le seguenti :
e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-bis).

GAMBARO

Handwritten signature of G. Gambaro in cursive script.

2.100

Motivazioni

L'emendamento è diretto ad evitare che ci possano essere interpretazioni non univoche circa il ruolo dell'impresa socia di una cooperativa nei confronti della cooperativa stessa. Si chiarisce quindi che l'impresa socia non è sub-vettore del vettore impresa cooperativa. Con ciò si intende confermare buona parte della giurisprudenza che ritiene il rapporto "sociale" tra la cooperativa/consorzio e l'impresa socia come un rapporto idoneo ad assorbire al proprio interno le prestazioni di trasporto rese a beneficio della cooperativa/consorzio.

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 15 capoverso 1 dopo le parole vettore, aggiungere le seguenti :
e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-bis).

Caridi *Caridi*

2. 101

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 15 capoverso 1 dopo le parole vettore, aggiungere le seguenti :
e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-bis).

Sen. Antonio De Poli


2.102

ARTICOLO 2

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, lettera a):

1) al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In tal caso l'impresa che svolge l'attività di trasporto non può essere comunque considerata sub-vettore."

2) al numero 2), dopo le parole "connessi o preliminari all'affidamento del trasporto." aggiungere le seguenti: "Resta salva l'azione diretta per il pagamento nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto ai sensi dell'articolo 7-ter.";

b) al comma 19, terzo periodo, sostituire le parole: "con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo." con le seguenti: "con possibilità di rinnovo o ripresentazione per non più di due anni."

GUALDANI
Gualdani

2.103

Emendamento**ART. 2**

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 2).

Mandelli

Mandelli Piccoli Bruni

BONFRISCO, CERONI, DARI, NILO

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

NOTA - L'emendamento è diretto a sopprimere la previsione in materia di corresponsabilità del committente/autotrasportatore iscritto all'Albo che svolga uno degli indicati servizi di tipo logistico. Ciò al fine di evitare che il nuovo soggetto non sia assoggettato al divieto di subvezione previsto dall'art. 6-ter. Da ultimo, la lettura dell'art. 7-ter alla luce di questa definizione potrebbe indurre taluni giudici a ritenere che il "mittente, inteso come mandante effettivo della consegna", di cui alla norma da ultimo citata, possa essere identificato con l'autotrasportatore iscritto all'Albo che svolga anche solo uno degli indicati servizi di logistica e non con il soggetto che è sua controparte contrattuale nel contratto "a monte". In tale modo si costituirebbe un diaframma preclusivo dell'esercizio dell'azione diretta nei confronti di quest'ultimo soggetto, cioè del committente.

2.104


AS 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 15, lettera a) sopprimere il numero 2)

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA,
PAGLIARI, CALEO, MARINO



2. 105

AS 1698
EMENDAMENTO
ARTICOLO 2

Al comma 15, lett a), sopprimere il capoverso 2.

CENTINAIO *Centinaio*
COMAROLI *Comaroli*
TOSATO *Tosato*
ARRIGONI *Arrigoni*
BELLOT *Bellet*
BISINELLA *Bisinella*
CROSIO *Crosio*

2.106

EMENDAMENTO

Articolo 2

All'articolo 2, comma 15, sopprimere il capoverso 2)

Sen. Paola De Pin

Sen. Marino Mastrangeli

Sen. Fabrizio Bocchino

Sen. Francesco Campanella

2. 107

Motivazioni

L'emendamento è diretto a sopprimere la previsione in materia di corresponsabilità del committente/autotrasportatore iscritto all'Albo che svolga uno degli indicati servizi di tipo logistico. Ciò al fine di evitare che il nuovo soggetto non sia assoggettato al divieto di sub-vezione previsto dall'art. 6-ter

Da ultimo, la lettura dell'art. 7-ter alla luce di questa definizione potrebbe indurre taluni giudici a ritenere che il "mittente inteso come mandante effettivo della consegna", di cui alla norma da ultimo citata, possa essere identificato con l'autotrasportatore iscritto all'Albo che svolga anche solo uno degli indicati servizi di logistica e non con il soggetto che è sua controparte contrattuale nel contratto "a monte". In tale modo si costituirebbe un diaframma preclusivo dell'esercizio dell'azione diretta nei confronti di quest'ultimo soggetto, cioè del committente.


AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 15, sopprimere il capoverso 2)

GAMBARO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Gambaro". The signature is written in a cursive style with a large initial "G".

2. 108

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 15, sopprimere il capoverso 2)

Caridi *Caridi*


2.109

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 15, sopprimere il capoverso 2)

Sen. Antonio De Poli


2. 110

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

All'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 15, lettera b), capoverso «Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura)», al comma 1, dopo le parole «le parti concordino,» inserire le seguenti: «per iscritto,»;*
- b) *al comma 16, lettera b):*
 - 1) *al capoverso «4» sopprimere le seguenti parole: «, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.»;*
 - 2) *al capoverso «4-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riguardanti le fattispecie di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286»;*
 - 3) *al capoverso «5», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora le prestazioni richieste prevedano il transito di tratte stradali o autostradali a pagamento, i relativi pedaggi, compresi i loro eventuali aggiornamenti, sono corrisposti al vettore sulla base di specifica evidenziazione in fattura; entro e non oltre sei mesi dal pagamento della fattura, il committente del trasporto può chiedere di verificare che i costi relativi ai pedaggi siano stati effettivamente sostenuti mediante riscontro delle fatture emesse dalle società concessionarie al vettore.»;*
- c) *sopprimere il comma 18.*

Sen. Galdani



2. 111

AS 1698
Emendamento
Art. 2

1. All'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 15, lettera b), capoverso «Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura)», al comma 1, dopo le parole «le parti concordino,» inserire le seguenti: «per iscritto,»;*
- b) *al comma 16, lettera b):*
- 1) *al capoverso «4» sopprimere le seguenti parole: «, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.»;*
 - 2) *al capoverso «4-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riguardanti le fattispecie di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286»;*
 - 3) *al capoverso «5», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora le prestazioni richieste prevedano il transito di tratte stradali o autostradali a pagamento, i relativi pedaggi, compresi i loro eventuali aggiornamenti, sono corrisposti al vettore sulla base di specifica evidenziazione in fattura; entro e non oltre sei mesi dal pagamento della fattura, il committente del trasporto può chiedere di verificare che i costi relativi ai pedaggi siano stati effettivamente sostenuti mediante riscontro delle fatture emesse dalle società concessionarie al vettore.»;*
- c) *sopprimere il comma 18.*

Aldo Di Biagio

Aldo Di Biagio

Luigi Marino

Luigi Marino

2.112

A.S. 1698
Emendamento
Art. 2

Al comma 15, lettera b), capoverso «Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura)», al comma 1, dopo le parole «le parti concordino,» inserire le seguenti: «per iscritto,»;

Conseguentemente:

a) al comma 16, lettera b):

- 1) al capoverso «4» sopprimere le seguenti parole: «, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.»;*
- 2) al capoverso «4-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riguardanti le fattispecie di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286»;*
- 3) al capoverso «5», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora le prestazioni richieste prevedano il transito di tratte stradali o autostradali a pagamento, i relativi pedaggi, compresi i loro eventuali aggiornamenti, sono corrisposti al vettore sulla base di specifica evidenziazione in fattura; entro e non oltre sei mesi dal pagamento della fattura, il committente del trasporto può chiedere di verificare che i costi relativi ai pedaggi siano stati effettivamente sostenuti mediante riscontro delle fatture emesse dalle società concessionarie al vettore.»;*

b) sopprimere il comma 18.

Tomaselli

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

2.113

Emendamento

ART. 2

Al comma 15, lettera b) capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, al ^{Terzo} secondo periodo sostituire le parole da "è tenuto" fino alla fine con le seguenti:

"è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge."

Mandelli
Mandelli Piccoli Bruni

BONFRISCO CERAMI D'ALI, MILANO

NOTA - L'emendamento è diretto a limitare la violazione di norme di legge imperative che non hanno nulla a che vedere con il corrispettivo convenuto tra le parti. La formulazione dell'emendamento non pone dei problemi di violazione dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza e della libertà dell'iniziativa economica, non trattandosi di una limitazione all'autonomia negoziale privata.

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

2.114

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 15, lett. b) capoverso Art. 6-ter, comma 3, al secondo periodo sostituire le parole da "è tenuto" fino alla fine con le seguenti "è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge.

Sen. Antonio De Poli


2.115

AS 1698


EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 15, lett b), capoverso " Art. 6-ter, comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole da "è tenuto" fino alla fine del periodo con le seguenti:

"è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge".

CENTINAIO 

COMAROLI 

TOSATO 

ARRIGONI 

BELLOT 

BISINELLA 

CROSIO 

2.116

EMENDAMENTO

Articolo 2

All'articolo 2, comma 15, lett. b) capoverso Art. 6-ter, comma 3, al ^{2°} secondo periodo sostituire le parole da "è tenuto" fino alla fine con le seguenti "è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge".

Sen. Paola De Pin

Sen. Marino Mastrangeli

Sen. Fabrizio Bocchino

Sen. Francesco Campanella

2. 117

Motivazioni

L'emendamento è diretto a limitare la violazione di norme di legge imperative che non hanno nulla a che vedere con il corrispettivo convenuto tra le parti. La formulazione dell'emendamento non pone dei problemi di violazione dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza e della libertà dell'iniziativa economica, non trattandosi di una limitazione all'autonomia negoziale privata.

AS 1698
**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 15, lett. b) capoverso Art. 6-ter, comma 3, al ^{terzo} ~~secondo~~ periodo sostituire le parole da "è tenuto" fino alla fine con le seguenti "è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge.

GAMBARO

Gambaro

2.118

AS 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 15, lettera b) capoverso "Art. 6-ter", al comma 3, al ^{terzo} secondo periodo sostituire le parole "è tenuto è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta" con le seguenti "è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge".

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA,
PAGLIARI, CALEO, MARINO

Tomasselli


2-119

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 15, lett. b) capoverso Art. 6-ter, comma 3, al ^{terzo} secondo periodo sostituire le parole da "è tenuto" fino alla fine con le seguenti "è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta e comunque non inferiore al valore di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi di cui al successivo comma 18 della presente legge.

Caridi 

2.120

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 27 luglio 2007 n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n.127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 6 lettera a) dopo le parole: «di cui al comma 7» è aggiunto il seguente periodo: «e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis»;
- 2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere a seguito di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, a favore dei soggetti responsabili dei patti territoriali e dei responsabili unici dei contratti d'area, che hanno ottenuto risorse finanziarie rivenienti da rinunce e revoche per realizzare opere infrastrutturali, con esiti istruttori positivi a partire dal 1° gennaio 2014, da riconoscere nella misura del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

SOLLO, TOMASELLI



2.121

A.S. 1698


Emendamento

Art. 2

Al comma 16, lettera b), sostituire il comma 4-ter, con il seguente: "4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari da 1 a 2 volte l'ammontare del corrispettivo pattuito."

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-quinquies.

FILIPPI, LAI



2. 122

AS 1698

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

1) *Al primo periodo, sostituire le parole “negoziazione assistita” fino alla fine del periodo con la seguente:*

“conciliazione”.

2) *Sopprimere il secondo periodo.*

CENTINAIO	<i>Centinaio</i>
COMAROLI	<i>Comaroli</i>
TOSATO	<i>Tosato</i>
ARRIGONI	<i>Arrigoni</i>
BELLOT	<i>Belletti</i>
BISINELLA	<i>Bisinella</i>
CROSIO	<i>Crosio</i>

2-123

AS 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole “la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida” con le seguenti: “conciliazione”.

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA,
PAGLIARI, CALEO, MARINO

Tomaselli

2.126

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 17, secondo periodo sostituire le parole "la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida" con le seguenti: "conciliazione".

Sen. Antonio De Poli


2.125

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 17, secondo periodo sostituire le parole "la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida" con le seguenti: "conciliazione".

Caridi *Caridi*

2.126

Emendamento

ART. 2

sostitire
Al comma 17, ~~sepprimere~~ le parole da “negoziazione assistita” a “si considera comunque valida” con le seguenti:

“*conciliazione*”.



Mandelli Piccoli Bruni

BONFRISCO, CERENI, D'AZI, MILO

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

NOTA - L'emendamento proposto si rende necessario al fine di semplificare tutte le procedure per la soluzione di eventuali controversie garantendo la terzietà del soggetto individuato per la mediazione e valorizzando l'istituto della conciliazione presso le Camere di Commercio.

2.127

AS 1698

EMENDAMENTO

Articolo 2

All'articolo 2, comma 17, secondo periodo sostituire le parole "la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida" con le seguenti: "conciliazione".

Sen. Paola De Pin

Sen. Marino Mastrangeli

Sen. Fabrizio Bocchino

Sen. Francesco Campanella

2.12.8

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 17, secondo periodo sostituire le parole "la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida" con le seguenti: "conciliazione".

GAMBARO



2.129

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Sopprimere il comma 18.

FILIPPI, LAI



2.130

AS 1698

Emendamento

Art. 2

Al comma 18 aggiungere in fine il seguente periodo:

“Al fine di garantire la regolarità e la legalità dell'autotrasporto di cose per conto terzi, in conformità di quanto previsto dal citato articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituita la Banca dati nazionale dell'autotrasporto. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro, si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente ed eventualmente mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 19 della presente legge.

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano



2.131


EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

"18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, all'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento». Resta ferma la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di disporre maggiorazioni dei quantitativi di gasolio da impiegare in lavori agricoli ad aliquota ridotta alle condizioni e nella misura previste dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002".

MILO



2.132


EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

"18-bis. La concessione dell'agevolazione fiscale sul gasolio agricolo di cui al n. 5 della Tabella A allegata al Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta nella misura del 22 per cento ivi prevista agli imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e nella misura del 28 per cento agli imprenditori agricoli iscritti soltanto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 508".

MILO



2.133

c

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Sopprimere il comma 19


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 1.000.000;

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000.

FILIPPI, LAI



2.134

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Sopprimere il comma 19.

FABBRI *Fabbi*

2.135

A.S. 1698
Emendamento
Art. 2

Sopprimere il comma 19.

PIGNEDOLI

Pignedoli

2.136

AS 1698

Emendamento

Art. 2

*Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole "espresso rinnovo" inserire le seguenti:
"e possono essere ripresentate per altri due anni".*

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA,
PAGLIARI, CALEO, MARINO



2.137

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 19 al terzo periodo dopo la parola "rinnovo" aggiungere le
seguenti: e possono essere ripresentate per altri due anni .ⁿ

Sen. Antonio De Poli


2.138

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 19 al terzo periodo dopo la parola "rinnovo" aggiungere le seguenti: e possono essere ripresentate per altri due anni .

Caridi *Caridi*

2.139

Emendamento**ART. 2**

Al comma 19, al terzo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole:

"e possono essere ripresentate per altri due anni."



Mandelli Piccoli Bruni

BOMFRISCO, CERONI, D'ALÌ, MILO

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

NOTA - L'emendamento è diretto a ripristinare il principio di uguaglianza tra medesimi soggetti interessati alla dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria. A tal fine, si propone di adeguare il limite temporale dei due anni anche alle imprese già iscritte all'Albo degli autotrasportatori.

2.140

AS 1698

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 19, al terzo periodo, dopo la parola "rinnovo" aggiungere le seguenti:

"e possono essere ripresentate per altri due anni."

CENTINAIO	Centinaio
COMAROLI	Comaroli
TOSATO	Tosato
ARRIGONI	Arrigoni
BELLOT	Belletti
BISINELLA	Bisinella
CROSIO	Crosio

2.141

AS 1698

EMENDAMENTO

Articolo 2

All'articolo 2, comma 19 al terzo periodo dopo la parola "rinnovo" aggiungere le seguenti: "e possono essere ripresentate per altri due anni".

Sen. Paola De Pin

Sen. Marino Mastrangeli

Sen. Fabrizio Bocchino

Sen. Francesco Campanella

2.142


AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, comma 19 al terzo periodo dopo la parola "rinnovo" aggiungere le seguenti: e possono essere ripresentate per altri due anni .

GAMBARO



2.143

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-bis. Al fine di consentire la realizzazione ed il completamento di interventi sulle reti metropolitane delle aree così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è autorizzata la spesa di 187,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017. Le risorse così individuate confluiscono nel Fondo reti metropolitane delle aree di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

19-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con priorità per le reti metropolitane previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono individuati gli importi necessari alla continuazione dei lavori anche per fasi funzionali.

19-quater. Il Cipe può autorizzare, nel limite delle disponibilità annuali complessive del Fondo di cui al comma 19-bis, lotti costruttivi dei progetti preliminari e definitivi delle reti metropolitane previste dal decreto di cui al comma 19-ter.

19-quinquies. Il Fondo di cui al comma 19-bis, è alimentato:

a) in quanto a complessivi 100 milioni di euro per l'annualità 2015 dalle risorse a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) in quanto a complessivi 87,5 milioni di euro dalle risorse iscritte nell'annualità 2016 per 2,5 milioni di euro, nell'annualità 2017 per 30 milioni di euro, nell'annualità 2018 per 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

19-sexies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le risorse a carico dello Stato assegnate al programma di interventi indicati al punto 2.2 della delibera Cipe n. 25/2013 sono revocate e riassegnate al fondo di cui al comma 19-bis.

19-septies. Allo scopo di garantire la continuità dei lavori in corso, i fondi assegnati, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Comune di Torino per la realizzazione della linea 2 con delibera Cipe n. 25/2013, si intendono assegnati alla linea 1 approvata con delibera Cipe n. 24/20 12.

19-octies. Le risorse assegnate con delibera CIPE ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono revocate se alla data del 31 dicembre 2014 non sono impegnate. Le risorse così revocate confluiscono al fondo di cui al comma 19-bis.

19-novies. Il comma 11-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

19-decies. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le lettere da *a)* a *d)*, sono abrogate. Le risorse così revocate confluiscono nel fondo di cui al comma 19-bis.

FILIPPI, LAI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Filippi

2.144

S 1698

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

"19-bis. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 30 giugno 2015, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2014, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 ottobre 2014. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 giugno 2015 si trasformano in società semplici.

19-ter. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

19-quater. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.

2.145

36

1/2

19-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 19-*bis* a 19-*quater* si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui ai commi precedenti. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori

19-*sexies*. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi da 19-*bis* a 19-*quinquies* devono chiederne l'applicazione con apposito modello, da approvare entro 60 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2014; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in parti uguali entro il 16 dicembre 2015 e 16 marzo 2016. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

19-*septies*. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 19-*bis* a 19-*sexies*, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede, a partire dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, LONGO Fausto Guilherme, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Panizza, Longo, Laniece, Battista, Zin

2.145

2/2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

19-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 31 dicembre 2014 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 2015, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2015, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

19-ter. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

19-quater. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 19-bis e 19-ter deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2015 e il 16 marzo 2016, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del tasso legale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

19-quinquies. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

19-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi dal 19-bis al 19-quinquies, pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PANIZZA, FRAVEZZI, LONGO Fausto Guilherme, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Panizza, Fravezzi, Longo, Laniece, Battista, Zin

2.146

35

Emendamento

Articolo 2

dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:


19-bis. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, agli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

19-ter. Previa domanda dell'operatore e assenso dell'amministrazione preposta, il trasferimento di un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica ad ulteriori impianti realizzati sui nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica, non comporta variante essenziale o rilevante dell'impianto medesimo.

19-quater. Per le finalità di cui al comma 19-ter gli impianti di cui al comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati.

Sen. Gualdani

2.147



A.S. 1698
Emendamento
Art. 2

dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19 bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 si interpreta nel senso che a decorrere dal 15 agosto 2009 in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

19 ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La competenza ed il luogo di versamento della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo."

19 quater. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 31 dicembre 2014.

RICCHIUTI

Ricchiuti

2. 148

EMENDAMENTO

As. 1698

Art. 2

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi faunistico venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda.

19-ter. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.

Sen. Candiani



Sen. Comaroli



Sen. Tosato



2.149

EMENDAMENTO

As. 1698

Art. 2

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. All'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera a) capoverso 1-*quinquies* sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

Conseguentemente:

- 1) all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 124 e 125;
- 2) all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
- 3) all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 850 milioni di euro per l'anno 2017».


Sen. Candiani



Sen. Comaroli



Sen. Tosato



2.150

EMENDAMENTO

As. 1698

Art. 2


Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Conseguentemente:

- 1) all'articolo 1, sopprimere i commi 116, 124 e 125;
- 2) all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
- 3) all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 850 milioni di euro per l'anno 2017».

Sen. Candiani



Sen. Comaroli



Sen. Tosato



2.151

AS 1698
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente comma:

“19-bis. E' altresì concesso l'accesso al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alle imprese ferroviarie, al fine di porre in essere operazioni di acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto di merci, entro un limite di importo garantito pari a 4,5 milioni di euro.”

Conseguentemente:

All'art. 1, comma 124, sostituire le parole “850 milioni”, con le parole: “600 milioni”

BIGNAMI

PEPE

ROMANI MAURIZIO

MUSSINI

Nota:

Oggi l'Italia è fanalino di coda nel trasporto delle merci su ferro, modalità che vive una fase di costante declino. Non solo le prassi dei nostri più virtuosi partner europei, ma anche gli studi della Commissione, quali il noto Libro Bianco dei Trasporti, indicano nel trasferimento delle merci da gomma a ferro uno strumento irrinunciabile per garantire ai nostri paesi il raggiungimento degli obiettivi ecologici e per ridurre la dipendenza del nostro paese dai combustibili fossili.

A fronte di tale obiettivo, nulla è stato fatto per il trasporto merci ferroviario, che si trova a dover contrastare la posizione dominante di un singolo operatore e la concorrenza di un trasporto su gomma ampiamente sussidiato dallo Stato, senza

2.152

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Al fine di consentire l'approvvigionamento delle patenti di guida nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 è autorizzata la spesa di euro 8.500.000 a decorrere dall'anno 2015.»


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 8.500.000;

2016: – 8.500.000;

2017: – 8.500.000.

Sen. Gualdani



2.153

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. A decorrere dall'anno 2015, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente periodo possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 3.000.000;

2016: – 3.000.000;

2017: – 3.000.000.

MARGIOTTA, LAI

Margiotta

2.156

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

<< 19-bis.. Alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *Il comma 651 è sostituito dal seguente:*

"651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.
- b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).
- c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.
- d) Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di

2.155

raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero."

2) Il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard."

3) Il comma 658 è sostituito dal seguente:

"658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche.">>

Tomaselli

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

2.155

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

All'articolo 2, dopo il comma 19 inserire il seguente

19-bis. Alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Il comma 651 è sostituito dal seguente:

"651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.*
- b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).*
- c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza,*

determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

- d) Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero."

2) Il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard.

3) Il comma 658 è sostituito dal seguente:

"658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche.

BONFRISCO
CERONI



D'AZI

MANDEZZI

MIZO

FORZA ITALIA
LIBERTÀ
Giugno Legislativo

2.156

2/2

Emendamento

Art. 2



dopo il comma 19 inserire il seguente

19bis. Alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Il comma 651 è sostituito dal seguente:

“651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

- a) *Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.*
- b) *La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare o seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al data della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).*
- c) *La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.*
- d) *Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all’aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima*

2.157

delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero."


2) Il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard.

3) Il comma 658 è sostituito dal seguente:

"658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche.

Paolo Galimberti



2.157



Motivazione

La struttura della TARI riflette quasi pedissequamente la precedente formulazione della TARES (e, quindi, della vecchia TIA), in quanto sono state riproposte tariffe determinate sulla base di coefficienti di produzione potenziali e non sui reali quantitativi di rifiuti prodotti. Permangono quindi, ancora oggi, tutte le criticità e i limiti che i precedenti regimi di prelievo hanno mostrato e che più volte abbiamo denunciato.

Anche la nuova TARI mira ad assicurare la piena copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio RSU. Manca, però, ancora una volta, la volontà di instaurare un legame diretto tra produzione di rifiuto e spesa, secondo il principio comunitario secondo cui "chi inquina paga". Al contrario vengono mantenuti i vecchi criteri di produzione "presuntiva" che rischiano di tradursi in condizioni di costo estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica.

L'emendamento proposto mira a rivedere, a partire dal 2015, la struttura del sistema di prelievo affinché, in conformità con il principio comunitario del "chi inquina paga", vada a riflettere in modo puntuale la reale produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche.

Nel riscontrare la carenza di criteri oggettivi per la definizione dei costi del servizio e per l'allocazione tra parte fissa e parte variabile, tra componente domestica e non domestica, e di misure capaci di tenere in debito conto anche aspetti riguardanti la stagionalità delle attività ricettive e commerciali, con la proposta emendativa vengono delineati principi che dovranno essere posti alla base del futuro regolamento anche in relazione alla ripartizione dei costi.

L'elemento che maggiormente preoccupa - dato il peso che riveste nel determinare il carico tariffario complessivo ricadente sulle imprese - è proprio il costo del servizio contenuto nei Piani Finanziari dei vari comuni, sia in relazione al suo peso complessivo, sia a causa della sua estrema variabilità.

Situazione ancor più critica e ingiustificata se si considera che tale disomogeneità si registra all'interno di comuni appartenenti non solo alla stessa Regione ma alla stessa provincia e che, pertanto, hanno parametri riferibili a popolazione, tessuto imprenditoriale, densità abitativa e condizioni territoriali quantomeno simili. In realtà estremamente omogenea sia a livello territoriale che a livello di strutturazione del servizio, si registra una differenza del costo pro/capite sostanziale e ingiustificata. Per far fronte a questa criticità, un'ulteriore proposta emendativa mira a rendere più coercitivo il riferimento ai "costi standard" per eliminare l'incomprensibile disparità sul territorio e le inefficienze del servizio.

2/2

Emendamento**Art. 2**

Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

« 19-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi programmati, la continuità dell'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere strategiche di interesse nazionale, per la sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture, di cui alle Intese Generali Quadro tra Governo e Regioni interessate, sono assegnati per competenza e realizzazione al DPCM dello "Schema idrico Basento Bradano Tronco di Acerenza distribuzione III lotto", i progetti riportati all' Allegato A".

ALLEGATO A

1. Completamento schema idrico Basento Bradano: attrezzamento settori A e T nella Regione Basilicata

Il progetto generale dello Schema Idrico "Basento-Bradano", nella configurazione che prevede opere di accumulo, opere di trasporto e attrezzamento irriguo è stato approvato dalla Delegazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso la Cassa per il Mezzogiorno con voto n°56 del 05/10/1987.

Si tratta di uno schema idrico articolato e complesso, essenzialmente lucano, che porterà beneficio anche ad alcuni terreni limitrofi ubicati nella Regione Puglia zona di Minervino Murge e Spinazzola. È alimentato dalle risorse d'acqua accumulate negli invasi del Camastra, di Acerenza e Genzano, nonché sull'intercettazione delle fluenze libere del Basento a Trivigno e in una serie di accumuli minori.

In sostanza l'acqua invasata dalla diga del Camastra e quella scorrente nel Basento prelevata a mezzo di una traversa, vengono condottate in una galleria lunga circa 22 chilometri negli invasi di Acerenza e di Genzano.

Da quest'ultimo invaso di Genzano dovrebbe poi partire una condotta denominata adduzione distretto G per l'integrazione dell'invaso del Basentello.

Dagli invasi di Acerenza e Genzano e Basentello la risorsa idrica viene distribuita ai distretti irrigui ricadenti nell'alto Bradano ed Ofanto ed oltre 6.000 ettari Santa Maria D'Irsi Grottole Tricarico Grassano e parte di Matera.

2.158

Il completamento dell'infrastruttura garantirebbe un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse idriche, contribuendo notevolmente allo sviluppo del comparto agro-industriale lucano e pugliese.

I distretti "A" e "T" secondo quanto previsto dal "Piano di Bacino - Stralcio del Bilancio Idrico" redatto dall'Autorità di Bacini della Regione Basilicata, riguarda l'attrezzamento irriguo di circa 7.730 Ha ricadenti nei territori dei comuni di Acerenza, Genzano, Oppido, Tolve, Irsina e Tricarico.

Le risorse complessive occorrenti per la realizzazione dell'intervento sono stimate in circa 65 Meuro.

2. Schema idrico Basento Bradano - attrezzamento settori M6 e B4 nella Regione Puglia

I distretti "M6" e "B4" secondo quanto previsto dal "Piano di Bacino - Stralcio del Bilancio Idrico" redatto dall'Autorità di Bacini della Regione Puglia e Basilicata, riguarda l'attrezzamento irriguo di circa 4.885 ettari ricadenti nella Regione Puglia nei territori dei comuni di Spinazzola per 3.400 ettari e Minervino Murge per 1485 ettari.

Il progetto in argomento prevede il collegamento con le opere in fase di esecuzione dei lavori dello schema idrico basento bradano Acerenza terzo lotto per l'irrigazione di circa 5.000 ettari in vasti territori della Regione Basilicata nei territori di Banzi Genzano Palazzo San Gervasio ed Irsina che delimitano il confine di Regione con la Regione Puglia.

L'intervento prevede la realizzazione di un adduttore principale del I -II- II tratto con DN 1600, oltre agli adduttori alla vasca M6 e alla vasca B4 con distribuzione del distretto M6 e B4

Le risorse complessive occorrenti per la realizzazione dell'intervento sono stimate in circa 140 Meuro.

3. Acquedotto Basento Camastra Trivigno nella Regione Basilicata

L'adduttore Camastra-Trivigno costituisce il collegamento idraulico tra la diga sul torrente Camastra e la traversa di Trivigno, sul fiume Basento, da cui ha origine l'adduttore che trasferisce la risorsa idrica verso le dighe di Acerenza e Genzano.

L'opera prevede la posa di una tubazione in acciaio del 1300, di lunghezza pari a circa 3 km, in grado di poter vettoriare una portata massima di 3,7 mc/sec.

Le risorse complessive occorrenti per la realizzazione dell'intervento sono stimate in circa 20 Meuro.

4. Razionalizzazione, ottimizzazione e completamento impianti irrigui con recupero efficienza e risparmio idrico

L'intervento prevede l'attrezzamento dei territori irrigui sottesi dallo schema idrico Basento-Bradano, al fine di consentire la completa infrastrutturazione irrigua degli stessi ed il perseguimento del risparmio idrico.

5. Raddoppio del Sinni nelle Regioni Puglia Basilicata e parte della Calabria

2.158

 2/6

La condotta del Sinni è un'opera esistente ed è il più grande Adduttore principale del Mezzogiorno realizzato dall'Ente Pubblico non economico EIPLI che gestisce dighe ed adduttori interregionali in Puglia Basilicata e Campania, l'adduttore attraversa 200 Km dello schema Ionico Sinni realizzato dall'invaso di Monte Cotugno (una delle dighe più grandi dell'Europa) all'impianto di adduzione di potabilizzazione dell'Acquedotto Pugliese per trasferimento di circa 8.000 l/s della risorsa idrica per uso potabile nella Puglia.

L'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto pugliese, con potenzialità produttiva massima di 6.000 l/s, è ubicato in Località Masseria del Panettiere in agro di Laterza (TA) lungo la S.P. n. 15 km 9+500.

L'acqua potabilizzata viene inviata mediante sollevamento al nodo idrico di Parco del Marchese ed immessa nella rete di distribuzione idrica dell'Acquedotto Pugliese.

Il progetto di Raddoppio del Sinni trova immediata definizione del tracciato planimetrico, in quanto l'adduttore che si prevede abbia lo stesso tracciato di quello esistente che necessita interventi urgenti di messa in sicurezza, con notevoli vantaggi economici per i mancati espropri, intervento indispensabile, urgente, e non procrastinabile, anche ai fini della salvaguardia della sicurezza delle popolazioni del comprensorio e della rete stradale della SS 106 Ionica, oltre alla prevenzione della salute pubblica per il rifacimento di tratte di adduttori in cemento, consente la messa in sicurezza del soccorso del trasferimento della risorsa idrica per scopo potabile alla Regione Puglia per evitare emergenze idriche, oltre ad alimentare le utenze irrigue dei Consorzi di Bonifica della Basilicata e Calabria. La messa in esercizio della II Canna del Sinni prevede la realizzazione di impianti idroelettrici con produzione di energia idroelettrica che consentirà di abbattere notevolmente i costi e le tariffe della risorsa idrica per uso irriguo dei comprensori ricadenti nel sistema idrico Ionico-Sinni.

L'importo complessivo dell'intervento è stato stimato in circa 180 Meuro.

6. Utilizzazione afflussi del Cogliandrino nella Regione Basilicata

Si prevede la realizzazione, sul versante Jonico, di n. 3 impianti idroelettrici e la canalizzazione dei deflussi verso l'invaso di Monte Cotugno, Si prevede altresì, la realizzazione del complesso di opere di captazione e derivazione dal fiume Noce per garantire l'alimentazione della centrale di Castrocucco. Le risorse complessive occorrenti per la realizzazione dell'intervento sono stimate in circa 213 Meuro.

7. Impianto di dissalazione acque derivate dal Fiume Tara nella Regione Puglia

L'impianto di dissalazione sarà localizzato presso l'impianto di sollevamento del F. Tara, ubicato in località Masseria Bellavista nel comune di Palagiano in agro di Taranto.

L'acqua di alimentazione dell'impianto di dissalazione, verrà prelevata in quota parte dal canale derivatore del fiume Tara, prima del suo sollevamento attraverso l'impianto esistente al canale alto, da cui avviene il prelievo ad uso irriguo ed industriale.

L'intervento, comprende due interventi tra loro coordinati ed interdipendenti:

- l'impianto di dissalazione per la produzione d'acqua potabile da utilizzare per l'approvvigionamento dell'area metropolitana della città di Taranto e dell'area industriale;

2.158

[Handwritten signature]
3/12

- le condotte d'avvicinamento al sistema acquedottistico integrato nei punti di consegna definiti d'intesa con l'AQP attuale soggetto gestore del sistema idrico-potabile.

L'intervento considera, pertanto, opere funzionali all'ambito di gestione integrata, previsto a livello regionale, contribuendo a migliorare ed adeguare l'approvvigionamento della città di Taranto e della sua area industriale.

L'intervento comporta investimenti tecnici per un valore stimato a costi costanti di circa 20 Meuro ed un tempo di costruzione di tre anni.

8. Diga di Acera - Regione Campania

Realizzazione della Diga dell'Acera in agro di Montella, intervento già ricompreso all'interno delle opere di cui alla Delibera CIPE n°106 e n°228/1999, Opera che consente di utilizzare la riserva idrica in agro di Montella in grado di fornire acqua in molte zone della Campania e del sistema idrico Ofanto della Regione Puglia per i diversi usi potabile ed irriguo.

9. Piana del dragone - Regione Campania -

Progetto per il risanamento del bacino endoreico della Piana del Dragone in agro di Volturara Irpina (Av) -Progetto per il risanamento del bacino endoreico della Piana del Dragone in agro di Volturara Irpina (Av) -Importo omplessivo € 24.900.000,00.-

progetto per il risanamento del bacino endoreico della Piana del Dragone in agro di Volturara Irpina (Av), dell'importo complessivo di C 24.900.000,00, approvato con Decreto commissariale dell'ente pubblico EIPLI n" 2199 del 19/11/2013 , a seguito di validazione positiva effettuata dal RUP in data 14/11/2013 ai sensi dell'art.55 del DPR. n'207/2013.

L'importanza dell' intervento proposto, attesa la condizione di elevato tasso di inquinamento presente nel bacino endoreico della "Piana del Dragone".

Tale condizione costituisce fonte di contaminazione del sistema di falde di alimentazione delle sorgenti di valle di Serino e Cassano Irpino, captate dai Consorzi idrici operanti sul territorio (AMAN, AQP, Acquedotto Alto Calore) e destinate prevalentemente ad uso civile.

Alla luce di quanto sinteticamente rappresentato, si ritiene indispensabile, urgente e non procrastinabile, anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica, realizzare gli interventi relativi al progetto delle opere di cui in oggetto.

La Struttura Tecnica di Missione, e le competenti Direzioni Generali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono a disposizione per ogni utile chiarimento ed informazione per il complesso programma degli interventi in questione.

MILO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

RELAZIONE

Gli schemi idrici inseriti nel Programma delle Infrastrutture Strategiche sono sovente interventi di completamento, adeguamento e miglioramento di schemi ed opere già esistenti, fondamentali per risolvere la drammatica situazione nel Mezzogiorno dove, ancora oggi, circa il 70% della popolazione convive ogni estate con interruzioni

2.158 172

4/6

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, è inserito il seguente:

"19-bis. All'articolo 23 del Decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con la Legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:"8-bis. Per locazione finanziaria si intende il contratto, diverso da quello di cui al comma 1, con il quale il concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
8-ter. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene al concedente e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo."

DEL BARBA, SANGALLI, TOMASELLI



2.159

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19-bis. All'art. 38, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, costituendo un'irregolarità essenziale, obbliga il concorrente che intenda regolarizzarle al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria, stabilita dal bando di gara in un'unica somma, di importo non superiore allo 0,1 per mille e comunque fino ad un massimo di diecimila euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese o integrate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ma afferenti ad elementi indispensabili, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione entro il medesimo termine, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria. In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo e terzo periodo ovvero di mancato versamento nello stesso termine della sanzione, ove prevista, il concorrente è escluso dalla gara."

RANUCCI

Ranucci

2.160

A.S. 1698

Emendamento


Art. 2

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19-bis. All'art. 38, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. In caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere; in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione."

RANUCCI



Z. 161

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19-bis. All'articolo 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente:

"30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2016, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitata nel contratto. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."

RANUCCI

Ranucci

2. 162

Disegno di legge *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"*

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. "Al fine di assicurare l'approvvigionamento ed il trasferimento della risorsa idrica nel Mezzogiorno per i diversi scopi potabile irriguo ed industriale, considerata la particolare rilevanza della gestione di dighe e di grandi adduttori interregionali, con l'assenza di opere interconnesse tra di loro, ovvero per consentire la continuità dell'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere di interesse nazionale di cui alle intese generali quadro tra Governo e Regioni interessate, sono assegnate per competenza ai DPCM dello "Schema idrico Basento Bradano Tronco di Acerenza distribuzione III lotto", per la realizzazione delle Infrastrutture Strategiche riportate in allegato".

GUALDANI



2.163

Emendamento
Articolo 2

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

Comma 19 - bis:

1. La modifica e la realizzazione di impianti per il controllo dei gas di cui al punto 2.5 dell'All. 1 al D.L. n. 36/2003, in discariche autorizzate a norma di legge, non costituiscono modifica sostanziale ai fini dell'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione rilasciata per la realizzazione e gestione delle discariche ed ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati.

QUACDANI



2.16A

A.S. 1698

Emendamento

Art.2

All'articolo 2, dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19-bis. Nei limiti delle risorse stanziare, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n.800, sono ricomprese anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni."

dei
Di Giorgi, Lai, Marcucci

Di Giorgi

noni

2.165

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

<< 19-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015». >>

Tomaselli

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

2.165

AS 1698

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"**

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 19 inserire il seguente:

19-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «*Fino al 31 dicembre 2014*» sono sostituite dalle seguenti: «*Fino al 31 dicembre 2015*»"

BONFRISCO 

CENONI

D'AZI

MANDRU'

MILÒ

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

2.167

Emendamento

Art. 2

dopo il comma 19 inserire il seguente:

19-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015»

Paolo Galimberti

**Motivazione**

La proroga fino al 31 dicembre 2015 del contratto (attualmente in scadenza al 30 novembre 2014 (e dichiarato non conforme da parte dell'AVCP) al concessionario del SISTRI, approvata con la legge 116/2014 di conversione del decreto competitività, non consentirà, in questo arco temporale, la possibilità di attuare significativi miglioramenti e semplificazioni dell'attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Si evidenzia che dopo circa 20 interventi legislativi in 6 anni, le gravi lacune tecniche, procedurali e normative connesse al sistema non sono state superate.

Tenuto conto di ciò, è necessario intervenire con urgenza rispetto alla scadenza del 1° gennaio 2015, che segna il termine della fase cosiddetta di doppio regime e l'entrata in vigore delle sanzioni SISTRI.

In assenza di una proroga a questa scadenza, ai problemi che dovranno affrontare le imprese si aggiungeranno pesanti rischi per l'ambiente: fino ad oggi, infatti, la corretta gestione dei rifiuti è stata garantita solo grazie al permanere del regime cartaceo, data l'incapacità del SISTRI di garantire concretamente l'obiettivo di tracciabilità dei rifiuti.

L'unica via percorribile per ridare credibilità all'obiettivo di tracciare efficacemente i rifiuti delle imprese è pertanto quella di mantenere l'attuale regime cartaceo e sospendere la piena operatività del SISTRI.

Per tali ragioni, l'emendamento proposto prevede una proroga dell'attuale fase di doppio regime fino allo scadere della nuova data del contratto SELEX, ovvero fino al 31 dicembre 2015.



2.168

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Nell'ambito dell'Albo nazionale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, è istituita una sezione speciale cui sono inserite le imprese, regolarmente iscritte all'albo medesimo, che esercitano attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera i) del decreto ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Interno, da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento della sezione speciale dell'Albo incluse le modalità di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese che esercitano le attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera i) del decreto ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269.

MARGIOTTA, LAI

Margiotta

2.169

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

“19-bis. All’art. 2 comma 4 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, subito dopo il primo periodo, inserire il seguente: “La cessione a titolo oneroso, nell’ambito della vendita al dettaglio ai consumatori finali, di sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 250 euro a 2.500 euro.”

Favero

FAVERO, SANGALLI, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRU', DALLA ZUANNA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI

2.170

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

“19-bis. All’obbligo derivante dall’art. 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell’utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2% del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell’utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1% del valore delle transazioni con esse effettuate. In ambedue le fattispecie di cui ai periodi precedenti gli importi sulle transazioni a carico degli esercenti, non superiori alle percentuali prescritte, ricomprendono qualsiasi corrispettivo richiesto dal circuito bancario in riferimento all’uso del POS e, in generale, della strumentazione tecnologica messa a disposizione per l’effettuazione delle transazioni medesime”.

Favero

FAVERO, SANGALLI, BORIOLI, PEZZOPANE, ORRU', DALLA ZUANNA, TOCCI, MATTESINI, PAGLIARI

2.171

A.S. 1698
Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19.bis. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, per serbatoi normali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), fermo restando quanto già previsto, si intendono anche tutti i serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione.

Sen. Crosio 

Comaroli 

Tosato 

2.172

A.S. 1698
Emendamento


Articolo 2

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19.bis. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, le disposizioni di cui all'articolo 107 si applicano anche nelle aree extradoganali per il carburante contenuto in serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione.

Sen. Crosio 

Sen. Comaroli 

Sen. Tosato 

2.173

AS 1698

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 19, inserire il seguente: "19 bis. All'articolo 3 comma 6 del DPR 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: "con facoltà di compera" sono inserite le seguenti: "tra cui anche il comodato d'uso".

ULISSE a GIACOMO

Motivazioni

L'emendamento è volto a specificare che anche i veicoli utilizzati in comodato d'uso godono del rimborso o della compensazione del credito d'imposta connessi al recupero delle accise in relazione al carburante utilizzato per la trazione di veicoli ad uso commerciale dalle imprese di autotrasporto ai sensi del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Nella procedura di comunicazione degli ulteriori dati dell'impresa nella richiesta di rimborso/compensazione del credito ACCISA non è stato incluso il riferimento all'intestatario del contratto d'uso sebbene tale istituto sia, nella sostanza, un contratto di locazione a titolo gratuito.

Pertanto con la proposta emendativa si specifica che gli autotrasportatori, sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, possono utilizzare i veicoli anche in virtù di contratti di comodato d'uso, modalità utilizzata nel settore del trasporto pubblico locale.

Relazione tecnica

L'emendamento interviene esclusivamente sui dati da comunicare all'interno della richiesta di rimborso/compensazione del credito, pertanto non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nota tecnica

Il contratto di comodato ad uso gratuito, non preclude l'uso commerciale del veicolo.

Lo stesso Codice civile, all'articolo 1803 c.c. definisce il comodato come un contratto essenzialmente gratuito con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il suo utilizzo nell'ambito dell'autotrasporto è stato avvalorato dal Decreto Dirigenziale (DD) prot. n. 291 del 25 Novembre 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28-11-2011) recante "disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasporto su strada ed abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio".


2. 174

Articolo 2

dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. Il comma 1 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente: «I contratti di assicurazione, come classificati ex art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. »

Sen. Galdani



2.175

Emendamento
Articolo 2


Dopo il comma 19 inserire il seguente:
comma 19 - bis

1. La modifica e la realizzazione di impianti per il controllo dei gas di cui al punto 2.5 dell'All. 1 al D.L. n. 36/2003, in discariche autorizzate a norma di legge, non costituiscono modifica sostanziale ai fini dell'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione rilasciata per la realizzazione e gestione delle discariche ed ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati.

2.175

GUALDANI



A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19-bis. All'art. 26-ter del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole "e fino al 31 dicembre 2014" sono soppresse."

RANUCCI *Ranucci*

2.177

A.S. 1698

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

“19-bis. All’art. 26-ter del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole “e fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle parole “e fino al 31 dicembre 2016.”

RANUCCI



2.178

ART. 2

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

“19-bis. All’articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: “dal 1° gennaio del 1993” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 1994”.

RELAZIONE

La modifica proposta è finalizzata a correggere un errore materiale nel testo del comma 9, art. 18, del DPR 495/92 che fa decorrere gli aggiornamenti secondo gli indici ISTAT dell’indennizzo di usura per alcune autorizzazioni per trasporti eccezionali da una data non compatibile con quella di entrata in vigore del citato DPR 495/92. Infatti lo stesso è entrato in vigore il 1/1/1993 e l’aggiornamento corretto deve quindi decorrere dall’anno successivo.

GUALDANI
Gualdani

2.179